# CODICE CIVILE
## DE' FRANCESI

VERSIONE ITALIANA

SECONDO L'EDIZIONE

*FATTA IN TORINO*

NELLA STAMPERIA NAZIONALE

---

## TOMO QUARTO

*CHE CONTIENE IL COMPIMENTO DEL LIBRO TERZO, LE LEGGI TRANSITORIE, E LA TAVOLA GENERALE DELLE MATERIE.*

IN PADOVA 1806.

*Presso Brandolese.*

# CODICE CIVILE

## LIBRO TERZO

## PARTE TERZA

## LEGGE

*Delli 28. ventoso anno 12.*

## TITOLO XVIII.

*Dei privilegj e delle ipoteche.*

## CAPITOLO PRIMO.

*Disposizioni generali.*

ARTICOLO 2092.

Chiunque si è personalmente obbligato deve compiere alla di lui obbligazione su tutti i di lui beni mobili e stabili, presenti e futuri.

2093. I beni del debitore sono il comune pegno de' di lui creditori, ed il prezzo si distribuisce fra essi per contributo, salvo che vi sieno cause legittime di prelazione fra' creditori.

2094. Le cause legittime di prelazione sono i privilegj e le ipoteche.

# CAPITOLO II.

*Dei Privilegj.*

## ARTICOLO 2095.

Il privilegio è un dritto, che la qualità del credito dà ad un creditore d'essere preferito agli altri creditori anche ipotecarj.

2096. La preferenza fra creditori privilegiati si regola avuto riguardo alle diverse qualità de' privilegj.

2097. I creditori privilegiati, che sono nel medesimo rango, sono pagati per concorrenza.

2098. Il privilegio a causa di ragioni del pubblico tesoro, e l'ordine con cui si può esercitare, viene regolato dalle leggi che riguardano tali ragioni.

Il pubblico tesoro però non può ottenere privilegio in pregiudicio delle ragioni anteriori acquistate a' terzi.

2099. I privilegj possono essere o sopra i mobili, o sopra gli stabili.

## SEZIONE I.

*De' privilegj sopra i mobili.*

## ARTICOLO 2100.

I privilegj sono o generali, o particolari sopra certi mobili.

### §. PRIMO.

*De' privilegj generali sopra i mobili.*

## ARTICOLO 2101.

I crediti privilegiati sopra la totalità de' mobili sono quelli infra spiegati, e si esperisce de' medesimi nel seguente ordine:

1. Le spese giudiciali;

2. Le spese de' funerali;

3. Qualunque spesa d'ultima infermità in concorso fra coloro a cui sia dovuta;

4. Il salario de' domestici per l'anno scaduto, e quello che fosse dovuto per l'anno corrente;

5. Le somministrazioni di sussistenza fatte al debitore e di lui famiglia: cioè pendenti i sei ultimi mesi dai negozianti al minuto, come pristinaj, macellaj ed altri, e pendente l'ultimo anno dai padroni di locanda, e mercanti all'ingrosso.

## §. II.

### *Dei privilegj sopra certi mobili.*

### ARTICOLO 2102.

I crediti privilegiati sopra certi mobili sono

1. Le pigioni, ed i fitti de' fondi stabili sopra i frutti raccolti nell'anno, e sopra il prezzo di tutto ciò che serviva di mobilia alla casa affittata, o al podere, e di tutto ciò che serve alla coltivazione del medesimo; cioè per tutto ciò, ch'è scaduto, e per tutto ciò ch'è per scadere, se le capitolazioni d'affittamento sono autentiche; ovvero essendo per scrittura privata, hanno una data certa; ed in questi due casi gli altri creditori hanno la ragione di subaffittare la casa, od il podere per il rimanente tempo dell' affittamento, e di convertire in loro vantaggio i fitti, col peso però di pagare al padrone tutto ciò, che gli fosse ancor dovuto.

In difetto di capitolazione autentica, o quando essendo per scrittura privata non ha una data certa, per un'annata, da computarsi dalla scadenza dell'anno corrente.

Lo stesso privilegio ha luogo per le riparazioni locative, e per tutto ciò, che riguarda l'esecuzione dell'affittamento.

Ciò non di meno sono pagate sul prezzo della raccolta le somme dovute per le sementi, o per le spese fatte per raccogliere i frutti: le somme dovute per acquisto d'utensi-

ſi ſono pagate ſul prezzo de' medeſimi prelativamente al padrone tanto nel primo, che nel ſecondo caſo.

Il padrone di caſa, o del fondo può ſequeſtrare i mobili in eſſi introdotti, allorquando ſono ſtati traſportati ſenza il di lui aſſenſo, e conſerva il privilegio ſopra de' medeſimi, purchè abbia propoſto la giudiciale domanda, cioè fra il termine di giorni quaranta, trattandoſi di mobili introdotti in un podere, e fra il termine di giorni quindici, ſe ſi tratta di mobili inſervienti di mobilia ad una caſa.

2. Il credito ſopra il pegno, di cui il creditore è in poſſeſſo;

3. Le ſpeſe fatte per la conſervazione della coſa;

4. Il prezzo de' mobili non pagato, ſe queſti ſono ancora preſſo il debitore, ſia che abbia comperato a reſpiro, o ſenza reſpiro.

Se la vendita fu fatta ſenza reſpiro, il venditore può anche richiamare i di lui effetti, finchè ſono in poſſeſſo del debitore, ed impedirne la vendita, purchè proponga la domanda fra otto giorni dalla rimeſſione, e che gli effetti ſi trovano nello ſteſſo ſtato, in cui erano al tempo della rimeſſione.

Il privilegio del venditore non è altrimenti eſperibile, che dopo quello del padrone della caſa, o podere, ſalvo che ſiavi la prova che il padrone era informato non eſſere i mobili, ed altri oggetti inſervienti per mobiliare la di lui caſa, o podere, di pertinenza del fittajuolo.

Non vi è innovazione alle leggi, e coſtumanze di commercio in ordine alla rivendicazione.

5. Le ſomminiſtrazioni d'un albergatore ſopra gli effetti, che il viandante avrà portato nel di lui albergo;

6. Le ſpeſe di vettura, e le acceſſorie ſopra gli effetti condotti;

7. I crediti originati da abuſo, o malverſazione de' funzionarj pubblici nell'eſercizio del loro impiego ſopra i capitali della loro cauzione, e ſopra gl'intereſſi, che poteſſero eſſere dovuti.

# SEZIONE II.

## *De' privilegj sopra gli stabili.*

### ARTICOLO 2103.

I creditori privilegiati sopra gli stabili sono:

1. Il venditore pel pagamento del prezzo dello stabile venduto.

Essendovi più vendite successive il prezzo delle quali sia dovuto in tutto, o in parte, il primo venditore è preferito al secondo, il secondo al terzo, e così di seguito;

2. Quelli che hanno somministrato danaro per l'acquisto d'uno stabile, purchè siavi la prova autentica risultante dall'atto d'imprestito, che il danaro fu destinato per tale impiego, e dalla quitanza dèl venditore, che il pagamento fu eseguito col denaro imprestato;

3. I coeredi sopra gli stabili ereditarj per l'evizione delle divisioni tra essi seguite, e per le rifatte, o reversibilità de' lotti.

4. Gli architetti, impresarj, muratori, ed altri operaj impiegati nella fabbrica, ricostruzione, o riparazione di edifizj, canali, o qualunque altra opera, ben inteso però che per mezzo d'un perito deputato *ex officio* dal tribunale di prima istanza, sotto il di cui distretto sono situati gli edifizj, siasi prima d'ogni cosa proceduto a processo verbale all' oggetto di comprovare lo stato de' siti riguardo a' lavori, che il padrone dichiarerà avere intenzione di fare, e che le opere sieno state, fra mesi sei al più dalla loro ultimazione, approvate da un perito nominato egualmente d'officio.

L'importare però del privilegio non può oltrepassare il valore stabilito nel secondo processo verbale, e si restringe al maggior valore che ha lo stabile al tempo della di lui alienazione, e derivante dai lavori, che si sono fatti attorno del medesimo;

5. Coloro, che hanno imprestato denaro per pagare o rimborsare gli operaj, godono dello stesso privilegio, purchè si provi in autentica forma coll'atto d'imprestito, e colla quitanza degli operaj tale impiego, nel modo che si è detto qui sopra riguardo a coloro, che hanno imprestato denaro per l'acquisto d'uno stabile.

SE-

## SEZIONE III.

*De' privilegj, che si estendono sopra i mobili, e sopra gli stabili.*

### ARTICOLO 2104.

I privilegj, che si estendono sopra i mobili e stabili, sono quelli designati nell'articolo 2101.

2105. Allorquando, in difetto di mobili, i privilegiati enunziati nel precedente articolo si presentano per essere pagati sul prezzo d'uno stabile in concorso de' creditori aventi privilegio sullo stabile, i pagamenti si fanno col seguente ordine:

1. Le spese giudiciali, ed altre nominate nell'articolo 2101;
2. I creditori specificati nell'articolo 2103.

## SEZIONE IV.

*Come si conservino i privilegj.*

### ARTICOLO 2106.

I privilegj fra creditori non producono alcun effetto riguardo a' beni stabili, se non sono stati resi pubblici mediante l'iscrizione nei registri del conservatore delle ipoteche nella forma determinata dalla legge, e da computarsi dalla data di questa iscrizione sotto le sole seguenti eccezioni.

2107. Sono eccettuati dalla formalità dell'iscrizione i crediti enunciati nell'articolo 2101.

2108. Il venditore privilegiato conserva il di lui privilegiò mediante la trascrizione del titolo che ha trasmesso la proprietà all'acquisitore, e dal quale si comprova essergli dovuto tutto, o parte del prezzo: per il qual effetto la trascrizione del contratto fatta dall'acquisitore terrà luogo d'iscrizione a favore del venditore, e di colui che avrà somministrato il danaro pagato, e che sarà subentrato collo stesso contratto nelle ragioni del venditore. Il conservatore delle ipoteche sarà ciò non di meno tenuto sotto pe-

pena di tutti i danni, ed intereſſi verſo terzi di fare d'oſ-
ficio ſul di lui regiſtro l'iſcrizione dei crediti riſultanti
dall'atto translativo del dominio, tanto a favore del vendi-
tore, che di coloro, che avranno impreſtato il danaro, a'
quali ſarà pure facoltativo di fare che venga traſcritto l'at-
to di vendita, ove tale traſcrizione non foſſe ancora ſegui-
ta, all'effetto di acquiſtare l'iſcrizione di quanto loro è do-
vuto ſul prezzo.

2109. Il coerede o condividente conſerva il di lui privi-
legio ſui beni di ciaſcun lotto, o ſopra i beni incantati per
il ſaldo, e rifatta de' lotti, o per il prezzo dell'incanto,
mediante l'iſcrizione fatta a di lui diligenza fra ſeſſanta
giorni dalla data dell'atto di diviſione, o aggiudicazione per
mezzo d'incanto; pendente qual termine non può aver
luogo alcuna ipoteca ſui beni gravati di rifatta, ovvero ag-
giudicati col mezzo d'incanto in pregiudizio de' credito-
ri delle rifatte, o del prezzo.

2110. Gli architetti, impreſarj, muratori, ed altri operaj
impiegati nella coſtruzione, ricoſtruzione, riparazione d'e-
difizj, canali, ed altre opere, e coloro che hanno, per pa-
garli e rimborſarli, impreſtato danaro, del di cui impiego
ne riſulta mediante la doppia iſcrizione 1. del proceſſo ver-
bale comprovante lo ſtato de' luoghi, 2. del proceſſo verbale
di collaudazione, conſervano i loro privilegj datando dall'iſ-
crizione del primo proceſſo verbale.

2111. I creditori, e legatarj, che fanno iſtanza perchè ſi
ſepari il patrimonio del defunto a termini dell'articolo 878
della legge ſopra le *ſucceſſioni*; conſervano, riſpetto a' cre-
ditori degli eredi, o rappreſentanti il defunto, i loro pri-
vilegj ſopra gli ſtabili dell'eredità in virtù dell'iſcrizione
fatta ſopra ciaſcheduno di queſti beni fra i ſei meſi, da
computarſi dal giorno che ſi è aperta l'eredità.

Prima del traſcorſo di detto termine gli eredi, o rap-
preſentanti non poſſono in pregiudicio di queſti legatarj, o
creditori ſtabilire veruna efficace ipoteca ſopra detti beni.

2112. I ceſſionarj di queſte diverſe ſpecie di crediti pri-
vilegiati eſperiſcono tutti delle ſteſſe ragioni de' cedenti in
loro luogo, e vece.

2113. Qualunque credito privilegiato ſoggetto alla for-
malità dell'iſcrizione, in ordine al quale non ſi foſſe com-
pito alle condizioni ſopra preſcritte per la conſervazione

del

del privilegio, non tralaſcia per queſto d'eſſere ipotecario, ma l'ipoteca per riguardo ai terzi non naſce che dall' epoca delle iſcrizioni, che avrebbero dovuto farſi, come ſi ſpiegherà qui infra.

# CAPITOLO III.

## *Delle ipoteche.*

### ARTICOLO 2114.

L'ipoteca è un dritto reale ſopra ſtabili impegnati per la ſoddisfazione di una obbligazione.

La medeſima per natura ſua è individua, e ſuſſiſte nella ſua integrità ſu tutti gli ſtabili impegnati, ſopra cadauno, e ſopra cadauna parte di queſti ſtabili.

Eſſa reſta inerente ai medeſimi in qualunque mano paſſino.

2115. L'ipoteca non ha luogo, che ne' caſi, ed a norma delle formalità autorizzate dalla legge.

2116. Eſſa è legale, o giudiciale, o convenzionale.

2117. L'ipoteca legale è quella, che riſulta dalla legge.

La giudiciale è quella, ch' è originata da ſentenze, od atti giudiciali.

E' convenzionale quella, che dipende da convenzioni e dalle formalità eſtrinſeche degli atti e de' contratti.

2118. Sono ſoltanto capaci d'ipoteca

1. I beni ſtabili che ſono in commercio, e i loro acceſſorj conſiderati come immobili.

2. L'uſufrutto de' medeſimi beni, ed acceſſorj pendente il tempo della di lui durazione.

2119. I mobili non ſono ſuſcettibili d'ipoteca.

2120. Col preſente codice non vi è innovazione alle leggi marittime riguardanti le navi e baſtimenti.

# SEZIONE PRIMA.

*Delle ipoteche legali.*

## ARTICOLO 2121.

Le ragioni, e crediti, a' quali la legge accorda l'ipoteca sono,

Quelli delle donne maritate sopra i beni de' loro mariti;

Quelli de' minori, ed interdetti sopra i beni de' loro tutori;

Quelli della nazione, de' comuni, e dei pubblici stabilimenti sui beni de' ricevitori, ed amministratori contabili.

2122. Il creditore, che ha un' ipoteca legale, può esercitare la di lui ragione sopra tutti gli stabili spettanti al suo debitore, e sopra quelli che gli potranno spettare in avvenire, sotto le modificazioni, che qui infra saranno espresse.

# SEZIONE II.

*Dell' ipoteca giudiciale.*

## ARTICOLO 2123.

L' ipoteca giudiziale risulta da sentenze proferite tanto in contraddittorio, quanto in contumacia definitive, o provvisorie a favore di colui, che le ha ottenute. Nascono pure dalle admissioni, o verificazioni seguite in giudizio della soscrizione fatta ad una obbligazione passata con privata scrittura. L' ipoteca è esperibile sugli stabili che attualmente possiede, o sarà per acquistare il debitore, salve pure le modificazioni che saranno qui sotto espresse.

Le sentenze arbitrarie non producono ipoteca, salvo in quanto esse sono rivestite dell' ordinanza giudiziale d' esecuzione.

L'

L'ipoteca non può similmente risultare da sentenze proferite in paese estero, salvo siano state dichiarate esecutorie da un tribunal francese, senza pregiudizio delle disposizioni contrarie che fossero nelle leggi politiche o ne' trattati.

## SEZIONE III.

### *Delle ipoteche convenzionali.*

#### ARTICOLO 2124.

Non possono acconsentire all'ipoteca convenzionale coloro che non sono abili ad alienare gli stabili, che a quella sottopongono.

2125. Coloro, i quali non hanno sullo stabile che una ragione sospesa da una condizione, o soggetta ad essere risolta in certi casi, od annullata, non possono stipular l'ipoteca, che sotto la stessa condizione o la stessa rescissione.

2126. I beni de' minori, degl' interdetti, e quelli degli assenti fino a che il loro possesso è soltanto provvisionale, non possono ipotecarsi salvo per le cause, e colle formalità stabilite dalla legge, od in forza di sentenza.

2127. L'ipoteca convenzionale non può stabilirsi che per atto rogato in forma autentica da due notaj, o da un notajo e due testimonj.

2128. I contratti celebrati in paese estero non attribuiscono l'ipoteca sopra i beni di Francia, se non vi è disposizione contraria a questo principio nelle leggi politiche, o nei trattati.

2129. E' soltanto valida quell'ipoteca convenzionale, la quale sia nel titolo autentico costitutivo del credito, sia in un atto posteriore autentico, dichiara specificamente la natura e situazione di cadauno degli stabili attualmente spettanti al debitore, quali sottopone all'ipoteca pel credito. Ciascuno de' di lui beni presenti può nominativamente sottoporsi all'ipoteca.

Non

Non possono ipotecarsi i beni futuri.

2130. Ciò non di meno se i beni presenti, e liberi del debitore non sono sufficienti per cautela del credito, può questi, spiegando tale insufficienza, consentire, che qualunque dei beni fosse per acquistare in avvenire sia soggetto all'ipoteca a misura degli acquisti.

2131. Parimenti in caso lo stabile, o gli stabili presenti soggetti all'ipoteca fossero periti, o deteriorati in modo, che non fossero più sufficienti per la cautela del creditore, sarà facoltativo a questi di agire immantinenti per il di lui rimborso, od ottenere un supplemento d'ipoteca.

2132. L'ipoteca convenzionale non è valida, salvo in quanto la somma, per la quale si è convenuta, è certa e determinata dall'atto: se il credito risultante dall'obbligazione dipende, per la di lui esistenza, da condizione, ovvero è indeterminato nel di lui valore, il creditore non potrà chiedere l'inscrizione, di cui si parlerà qui infra, che per la concorrente d'un valore stimativo da esso dichiarato espressamente, e che il debitore sarà in ragione di fare che venga ridotto, ove siavi il luogo.

2133. L'ipoteca acquistata si estende a tutti i miglioramenti sopraggiunti allo stabile ipotecato.

## SEZIONE IV.

### *Della graduazione delle ipoteche fra loro.*

### ARTICOLO 2134.

Fra creditori l'ipoteca sia legale, giudiciale, o convenzionale, non prende luogo che dal giorno, in cui il creditore ha fatto inscrivere il di lui credito ne' registri del conservatore nella forma, e modo prescritti dalla legge, salve le eccezioni portate dal seguente articolo.

2135. Esiste l'ipoteca indipendentemente da qualunque iscrizione:

1. In vantaggio de' minori, e degl' interdetti sugli stabili spettanti al loro tutore a causa della di lui amministrazione dal giorno, in cui hanno accettato la tutela.

2. A favore delle donne per riguardo delle loro doti, e convenzioni nuziali sopra gli stabili de' loro mariti, e dal giorno del matrimonio.

La moglie non ha l' ipoteca per i capitali dotali, provenienti da eredità deferitale, o da donazioni fattele durante il matrimonio, che dal giorno, in cui si è aperta la successione, o dal giorno, che si sono effettuate le donazioni.

Essa non ha ipoteca per l'indennità dei debiti, che ha contratti congiuntamente al marito, e per il rimpiazzamento de' di lei beni particolari alienati, se non che dal giorno dell' obbligo, o della vendita.

In nessun caso il disposto dal presente articolo potrà pregiudicare alle ragioni acquistate da' terzi prima della pubblicazione della presente legge.

2136. I mariti, ed i tutori sono tuttavia obbligati di manifestare le ipoteche, a cui sono soggetti i loro beni, e per un tal effetto richiedere essi stessi senza dilazione l' iscrizione agli uffizj a questo fine stabiliti sopra gli stabili ad essi spettanti, e sopra quelli che loro potranno spettare in poi.

I mariti, ed i tutori, che avranno ommesso di richiedere, e di fare le iscrizioni ordinate col presente articolo, che avranno aderito, o lasciato stabilire privilegj, od ipoteche su' loro stabili senza dichiarare espressamente, che i medesimi erano affetti all' ipoteca legale delle mogli, e de' minori, saranno considerati come colpevoli di stellionato, e come tali puniti.

2137. I tutori surrogati saranno tenuti in proprio ed a pena di tutti i danni, ed interessi d' invigilare acciò seguano senza ritardo le iscrizioni sopra i beni de' tutori per la di loro amministrazione, e così pure di fare le dette iscrizioni.

2138. Ommettendo i mariti, i tutori, i tutori surrogati di fare, che si facciano le iscrizioni prescritte dal precedente articolo, saranno le medesime richieste dal commissario del Governo presso il tribunale civile del domicilio de' mariti e tutori, o del luogo, dove sono situati i beni.

2139. Potranno i congiunti sia del marito, sia della moglie, ed i congiunti del minore, od in mancanza di congiunti i loro amici richiedere le dette iscrizioni; esse potranno altresì domandarsi dalla moglie, e dal minore.

2140. Quando nel contratto matrimoniale i contraenti in età maggiore avranno convenuto che non si prenda iscrizione salvo che sopra un certo, o certi stabili del marito, quegli stabili, che non saranno indicati per l'iscrizione restano liberi, e sciolti dall'ipoteca per la dote della moglie, e per la restituzione delle cose di lei proprie, e per i patti nuziali. Non potrà patteggiarsi che non si prenda alcuna iscrizione.

2141. Sarà lo stesso per gli stabili de' tutori, allorquando i parenti, raunati in consiglio di famiglia, saranno stati di sentimento, che l'iscrizione segua soltanto sopra certi stabili.

2142. Ne' casi de' due precedenti articoli il marito, il tutore, ed il tutore surrogato non saranno obbligati a domandare l'iscrizione, che sopra gli stabili indicati.

2143. Quando l'ipoteca nell'atto di nomina del tutore non sarà stata limitata, potranno, nel caso in cui sia notorio che l'ipoteca generale su' loro stabili eccede la cautela sufficiente pel loro maneggio, chiedere che tale ipoteca venga ristretta sopra stabili sufficienti a stabilire una piena sicurezza a profitto dei minori.

L'istanza si farà contro il tutore surrogato, ed alla medesima dovrà precedere il sentimento della famiglia.

2144. Potrà egualmente il marito col consenso della moglie, e previo il sentimento di quattro più prossimi parenti della medesima riuniti in consiglio di famiglia, chiedere che l'ipoteca generale sopra tutti i di lui stabili per cautela della dote, restituzioni, e patti matrimoniali venga ristretta sopra stabili bastanti per la conservazione de' dritti della moglie.

2145. Non si pronuncierà sentenza sulle domande de' mariti e de' tutori, salvo sentito, ed in contraddittorio del commissario del Governo.

Ne' casi, in cui il tribunale pronuncierà la riduzione dell'ipoteca a determinati stabili, si dovranno cancellare le iscrizioni fatte sopra tutti gli altri.

CA-

# CAPITOLO IV.

*Della maniera, con cui deggiono essere inscritti i privilegj e le ipoteche.*

## ARTICOLO 2146.

Le iscrizioni si fanno all'uffizio della conservatorìa delle ipoteche, nel circondario del quale sono situati i beni sottoposti al privilegio, od all'ipoteca. Esse non sono efficaci se si fanno nel termine, pendente il quale sono dichiarati nulli gli atti fatti prima della bancarotta.

Lo stesso addiviene fra i creditori di una eredità, se l'iscrizione fu presa unicamente da uno d'essi dopo che si è deferita, e nel caso in cui l'eredità non fu accettata che col beneficio dell'inventario.

2147. Tutti i creditori inscritti nello stesso giorno esperiscono per concorso dell'ipoteca di medesima data senza distinzione tra l'iscrizione fatta al mattino e quella fatta di sera, quantunque tali differenze fossero state indicate dal conservatore.

2148. Per fare l'iscrizione, il creditore presenta o per se stesso, o per mezzo di una terza persona al conservatore delle ipoteche l'originale in brevetto, o una copia autentica della sentenza, o dell'atto, da cui nasce il privilegio, o l'ipoteca.

Egli unisce due *bordereaux* su carta bollata, uno de' quali può estendersi a piè della copia del titolo; essi contengono:

1. Il nome, cognome, domicilio del creditore, la professione se ne ha alcuna, e l'elezione da esso fatta d'un domicilio in un luogo qualunque del circondario dell'uffizio;

2. Il nome, cognome, domicilio del debitore, la di lui professione, ove si sappia averne qualcheduna, ovvero un'indicazione individuale, e specifica, cosicchè il conservatore possa in qualunque evento conoscere, e distinguere la persona caricata d'ipoteca;

3.

3. La data, e la natura del titolo;

4. L'importo del capitale credito ſpiegato nel titolo, o valutato dall' inſcrivente in ordine alle rendite, e preſtazioni annue, od ai dritti eventuali, condizionali, od indeterminati, ne' caſi in cui è preſcritta queſta valutazione, come anche l'importo degli acceſſorj di queſti capitali, ed il tempo, in cui ſono eſigibili;

5. L'indicazione della qualità, e ſituazione de' beni, ſopra quali intende di conſervare il di lui privilegio, od ipoteca.

Queſt'ultima diſpoſizione non è neceſſaria ne' caſi d' ipoteche legali, o giudiciali: in difetto di convenzione una ſola iſcrizione in ordine a queſte ipoteche ſi eſtende a tutti gli ſtabili ſituati nel circondario dell' uffizio.

2149. Le iſcrizioni da farſi ſopra i beni di una perſona defunta potranno farſi colla ſola indicazione del defunto, come ſi è detto al n. 2 dell' articolo precedente.

2150. Il conſervatore deſcrive ſul ſuo regiſtro il contenuto nel *bordereau*, e rimette al richiedente tanto il titolo, o copia del medeſimo, quanto uno de' *bordereaux*, in piè del quale dichiara di avere fatto l' iſcrizione.

2151. Un creditore iſcritto per un capitale fruttante intereſſe, od annualità ha la ragione d' eſſere collocato per due annate ſolamente, e per l'annata corrente allo ſteſſo luogo, in cui è collocata l'ipoteca per il di lui capitale; ſenza pregiudizio delle iſcrizioni particolori da prenderſi portanti ipoteca dal giorno della loro data per gli arretrati, eſcluſi quelli conſervati in virtù della prima iſcrizione.

2152. E' facoltativo a colui, che ha richieſto un' iſcrizione, come anche a' di lui rappreſentanti o ceſſionarj per atto autentico di cangiare ſul regiſtro delle ipoteche il domicilio da eſſo preſcielto, coll' obbligo di ſcieglierne ed indicarne un altro nello ſteſſo circondario.

2153. Le ragioni d' ipoteca meramente legale, della nazione, de' comuni, e degli ſtabilimenti pubblici ſopra i beni de' contabili, quelle de' minori, o interdetti ſopra i tutori, delle moglj ſopra i loro mariti, ſaranno iſcritte ſulla preſentazione di due *bordereau*, nelle quali ſi conterrà ſoltanto:

1. Il nome, cognome, profeſſione e vero domicilio del creditore, ed il domicilio, che da eſſo o per eſſo verrà eletto nel circondario;

2. Il nome, cognome, professione, domicilio, o precisa designazione del debitore;

3. La natura delle ragioni da conservarsi, l' importare del loro valore, quanto agli oggetti determinati, senza obbligo di determinare quelli, che dipendono da condizione, evento, o che sono indeterminati.

2154. Le iscrizioni conservano l' ipoteca, ed il privilegio pel corso d' anni dieci da computarsi dal giorno della loro data: cessa il loro effetto se prima della scadenza di detto termine non si sono rinnovate.

2155. Le spese d' iscrizione sono a carico del debitore se non vi è stipulazione contraria. L' anticipata si fa dall' iscrivente, salvo si tratti d' ipoteche legali, per le quali il conservatore ha il regresso contro il debitore: le spese della trascrizione, che fosse richiesta dal venditore, sono a carico del compratore.

2156. Le azioni, alle quali le iscrizioni possono far luogo contro i creditori, saranno intentate nanti il tribunal competente con citazione fatta personalmente, od all' ultimo de' domicilj eletti sul registro; e ciò, non ostante la morte sia de' creditori, sia di quelli presso de' quali avranno eletto il domicilio.

## CAPITOLO V.

*Del cancellamento, e riduzione delle iscrizioni.*

### ARTICOLO 2157.

Si cancellano le iscrizioni di consenso delle parti interessate, e capaci per un tal effetto od in virtù d' una sentenza in ultima istanza, o passata in giudicato.

2158. Nell' uno e nell' altro caso coloro che richiedono il cancellamento, rimettono all' ufficio del conservatore copia autentica dell' atto portante il consenso, o copia della sentenza.

2159. Il cancellamento, per cui non vi è consenso, deve chiedersi al tribunale, nella di cui giurisdizione si è fatta l' iscrizione, salvo che tal iscrizione abbia avuto luogo per cautela d' una condanna eventuale od indeterminata,

so-

ſopra l' eſecuzione o liquidazione della quale verta giudizio tra il debitore, e preteſo creditore, o debbano eſſere giudicati in un altro tribunale; nel qual caſo la domanda pel cancellamento deve o proporſi nanti tale tribunale, o rimandarſi al medeſimo.

La convenzione tra il creditore, e debitore di propor in caſo di conteſa la domanda nanti un tribunale, che aveſſero indicato, ſarà ciò nondimeno eſeguita fra di eſſi.

2160. I tribunali debbono ordinare il cancellamento, quando l'iſcrizione fu fatta ſenza eſſere appoggiata nè alla legge, nè ad un titolo, o quando fu fatta in virtù d' un titolo quale ſia o irregolare, o già eſtinto, o ſoddisfatto, o quando ſono legalmente cancellate le ragioni di privilegio, o d' ipoteca.

2161. Ogniqualvolta le iſcrizioni preſe ſenza limitazione da un creditore, il quale a ſeconda della legge avrebbe dritto di farſi iſcrivere ſopra i beni preſenti o futuri del debitore, cadranno ſopra più fondi ſeparati oltre il biſogno per la cautela de' crediti, ſarà aperta la ſtrada al debitore ad agire per la riduzione delle iſcrizioni, o per il cancellamento d' una parte in quanto ſorpaſſa la conveniente proporzione. Si debbono ſeguire le regole di competenza ſtabilite nell' articolo 2159.

La diſpoſizione del preſente articolo non è applicabile alle ipoteche convenzionali.

2162. Sono riputate eccesſive le iſcrizioni, le quali cadono ſopra più fondi, quando il valore di un ſolo, o di alcuni di eſſi ſupera in beni liberi più d'un terzo l'importo del credito in capitale, ed acceſſorj legittimi.

2163. Poſſono altresì ridurſi come eccesſive le iſcrizioni preſe dipendentemente dall' eſtimo fatto dal creditore di crediti, i quali per quanto riguarda l'ipoteca da ſtabilirſi per loro cautela, non ſono ſtati determinati da veruna convenzione, e che ſono per loro natura condizionali, eventuali, od indeterminati.

2164. L'eccesſo in queſto caſo è ſottopoſto all' arbitrio del giudice a norma delle circoſtanze, della probabilità dell' avvenimento, e delle preſunzioni di fatto, in maniera a conciliare le veroſimili ragioni del creditore coll' intereſſe di conſervare il buon credito del debitore ſenza pregiudizio delle nuove iſcrizioni a prenderſi con ipoteca dal gior-

no della loro data, allorquando l'avvenimento avrà fatto ascendere ad una somma maggiore il credito indeterminato.

2165. Il valore degli stabili, di cui dee farsi il paragone con quello de' crediti coll' aggiunta del terzo, si determina dal cumulo di quindici volte il valore del reddito risultante dalla matrice del ruolo de la contribuzione territoriale, o indicata dalla quota di contribuzione sul ruolo a tenore della proporzione esistente nei comuni ove sono situati i beni tra detta matrice, e questa quota, ed il reddito per riguardo agli stabili non soggetti a deperimento, ed al cumulo di dieci volte questo valore rispetto agli stabili soggetti a deperimento: potranno ciò non di meno i giudici prendere norma dagli schiarimenti che si possono ricavare da capitolazioni d' affittamento non sospette, da processi verbali d' estimo, a' quali si fosse potuto precedentemente procedere ad epoche non lontane, e da altri simili atti, e valutar il reddito alla media proporzione de' risultati da questi diversi schiarimenti.

## CAPITOLO VI.

### *Dell' effetto de' privilegj, ed ipoteche contro terzi possessori.*

### ARTICOLO 2166.

I creditori privilegiati, ed ipotecarj iscritti sopra uno stabile ritengono su di esso la loro ragione in qualunque possessore sia per passare, per essere collocati sopra il medesimo, e pagati secondo l' ordine de' loro crediti, od iscrizioni.

2167. Se il terzo possessore non pratica le formalità qui infra stabilite per purgare la di lui proprietà, resta in virtù unicamente delle iscrizioni obbligato come tenementario di tutti i debiti ipotecarj, e gioisce de' termini e more accordate al debitore originario.

2168. Il terzo possessore nel medesimo caso è obbligato o di pagare tutti gl' interessi, e capitali esigibili a qualunque somma ascendano, o di dismettere senza alcuna riserva lo stabile ipotecato.

2169.

2169. Non soddisfacendo il terzo possessore per intiero ad una di queste obbligazioni, ogni creditore ipotecario è in ragione di far vendere per conto del medesimo lo stabile ipotecato trenta giorni dopo l'ingiunzione fatta al debitore originario; ed intimazione fatta al terzo possessore di pagare il debito esigibile, o di dismettere il fondo.

2170. Ciò non ostante il terzo possessore, che per tal debito non è obbligato in proprio, può opporsi alla vendita, se il debitore, o coobbligati sono in possesso d'altri stabili ipotecati per tal debito, e può far istanza perchè preceda l'escussione secondo la forma stabilita nel titolo *della fidejussione*, e pendente tale escussione si soprasede dalla vendita del fondo ipotecato.

2171. L'eccezione della discussione non può opporsi al creditore privilegiato, o munito di speciale ipoteca sullo stabile.

2172. In ordine alla dismissione in forza dell'ipoteca, questa può farsi da qualunque terzo possessore, che non sia obbligato in proprio pel debito, e che non sia proibito di alienare.

2173. Può anche farsi dopochè il terzo possessore avrà agnita l'obbligazione, o sarà stato soltanto in tale qualità condannato. La dismissione, fino a che non è seguita l'aggiudicazione, non è d'ostacolo al terzo possessore di ripigliarsi lo stabile pagando l'intiero debito, e le spese.

2174. La dismissione in virtù d'ipoteca si fa alla segreteria del tribunale della situazione de' beni, e questo tribunale ne concede testimoniali.

Sulla petizione del più diligente frà creditori si deputa un curatore allo stabile dismesso, in di cui contraddittorio si procede alla vendita nella forma stabilita per le *spropriazioni*.

2175. I deterioramenti cagionati da fatto, o colpa del terzo possessore in pregiudicio de' creditori privilegiati, od ipotecarj, danno luogo ad agire contro del medesimo per l'indennizzazione: questi però non può ripetere le di lui spese, e miglioramenti, salvo che per la concorrente del maggior valore risultante da' miglioramenti.

2176. I frutti dello stabile ipotecato non sono dovuti dal terzo possessore, che dal giorno in cui fu ingiunto di pagare, o dismettere, e se l'incominciato procedimento fu ab-

abbandonato pendenti anni tre, saranno soltanto dovuti dal giorno della nuova intimazione che sarà fatta.

2177. Le servitù e dritti reali, che competevano al terzo detentore sul fondo prima del presone possesso, rinascono dopo la dismissione od aggiudicazione in di lui odio seguita.

I di lui particolari creditori esperiscono posteriormente a coloro che sono iscritti sui preceduti proprietarj della loro ipoteca, secondo il loro grado sopra i beni dismessi od aggiudicati.

2178. Il terzo possessore che ha pagato il debito ipotecario, o dismesso il fondo ipotecato, o subìto l'espropriazione di tale stabile, deve essere rilevato come di ragione dal debitore principale.

2179. Il terzo possessore, il quale pagando il prezzo intende di purgare la di lui proprietà, deve praticare le formalità, che saranno ordinate nel capitolo ottavo.

## CAPITOLO VII.

### *Come si estinguono i privilegj, e le ipoteche.*

### ARTICOLO 2180.

I privilegj, e le ipoteche si estinguono,

1. Cessando l' obbligazione principale;
2. Colla rinuncia del creditore all' ipoteca;
3. Con compiere alle formalità, e condizioni prescritte ai terzi possessori per purgare i beni da essi acquistati;
4. Colla prescrizione.

La prescrizione si acquista al debitore in ordine a' beni, che sono a sue mani col trascorso del tempo stabilito per la prescrizione delle azioni, da cui nasce l' ipoteca, o privilegio.

Quanto a' beni, che sono posseduti da un terzo, la medesima viene da esso acquistata col decorso del tempo stabilito a di lui favore per prescrivere il dominio: nel caso, in cui la prescrizione s'appoggia ad un titolo, essa incomincia a decorrere dal giorno, in cui tale titolo fu trascritto ne' registri del conservatore.

Le iscrizioni prese dal creditore non interrompono punto

to la prefcrizione, che la legge ha ftabilito a favore del debitore o terzo poffeffore.

# CAPITOLO VIII.

*Maniera di purgare le proprietà da' privilegj, ed ipoteche.*

## ARTICOLO 2181.

I contratti traslativi di dominio di ftabili, o ragioni reali immobili, quali il terzo poffeffore vorrà liberare da privilegj, ed ipoteche, faranno per intiero trafcritti dal confervatore delle ipoteche del circondario, ove fono fituati i beni.

Tale trafcrizione fi farà in un regiftro deftinato ad un tale oggetto, ed il confervatore farà obbligato di fpedirne ricevuta al richiedente.

2182. La femplice trafcrizione de' titoli traslativi di dominio ful regiftro del confervatore non libera lo ftabile dalle ipoteche, e privilegj fu di effo efiftenti.

Il venditore trafmette all' acquifitore foltanto la proprietà e le ragioni, ch' effo aveva fulla cofa venduta, e le trafmette colla foggezione ai medefimi privilegj, ed ipoteche, di cui era gravato.

2183. Se il nuovo padrone vuole afficurarfi contro gli effetti de' procedimenti autorizzati dal capo fefto, è tenuto fia prima del procedimento, fia nel mefe al più tardi da decorrere dalla prima intimazione, che gli fi fa, di notificare ai creditori, al domicilio da effi fcielto nella loro ifcrizione,

1. L' eftratto del di lui titolo comprenfivo unicamente della data, qualità dell' atto, il nome, e precifa indicazione del venditore, o donante, la natura, e fituazione della cofa venduta, o donata: e trattandofi d' un corpo di beni, la fola denominazione generale della poffeffione, e de' circondarj, ne' quali è fituata, il prezzo, e carichi formanti parte del prezzo della vendita, o l' eftimo della cofa, fe quefta fu donata;

2. L' eftratto della trafcrizione dell' atto di vendita;

3. Una tabella in tre colonne, la prima delle quali comprenderà la data delle ipoteche, e quella delle iscrizioni; la seconda il nome de' creditori; la terza l'importare de' crediti inscritti.

2184. L'acquisitore nel medesimo atto dichiarerà essere pronto di soddisfare sull'istante a' debiti, e pesi ipotecari per la concorrente soltanto del prezzo senza distinzione di debiti esigibili, o non esigibili.

2185. Fatta che avrà il nuovo proprietario nel termine stabilito tale notificanza, qualunque creditore, il di cui titolo è inscritto, può richiedere che venga lo stabile esposto all' incanto, e pubblico deliberamento, col peso,

1. Che tale richiesta venga notificata al nuovo padrone fra quaranta giorni al più tardi dal giorno che gli fu fatta la notificanza ad istanza di quest' ultimo, coll' aggiunta di due giorni per ogni cinque miriametri di lontananza dei domicilio eletto, e da quello del vero domicilio di ciaschedun creditore richiedente,

2. Che contenga la sottomissione del richiedente di accrescere, o far che venga accresciuto un decimo al di sopra del prezzo, che sarà stato stipulato nel contratto, o dichiarato dal nuovo padrone;

3. Che la stessa notificanza venga fatta nello stesso termine al precedente proprietario, debitor principale:

4, Che l' originale, e copie di questi *exploits*, sieno sottoscritte dal creditore richiedente, o dal di lui procuratore munito di mandato speciale, il quale in tal caso è obbligato di dare copia di sua procura,

5. Che farà l'offerta di prestare sicurtà fino alla concorrente del prezzo, e de' pesi.

Il tutto a pena di nullità.

2186. Omettendosi da' creditori di chiedere l' esposizione agl' incanti ne' termini, e secondo le forme prescritte, il valore dello stabile resta definitivamente fissato al prezzo stipulato nel contratto, o dichiarato dal nuovo padrone, il quale conseguentemente pagando il detto prezzo ai creditori, che saranno in grado di riceverlo, o depositandolo sarà sciolto da qualunque privilegio, od ipoteca.

2187. In caso di nuova vendita all' incanto, essa si farà a norma delle regole stabilite per le spropriazioni forzate, a diligenza tanto del creditore, che l' avrà richiesta, quanto del nuovo padrone.

L'istante esprimerà ne' tiletti il prezzo convenuto nel contratto, o dichiarato, e la somma maggiore, a cui il creditore si è obbligato di accrescere, o far accrescere il prezzo.

2188. L'aggiudicatario è in obbligo di restituire all'acquisitore, o donatario spossessato, oltre il prezzo dell'aggiudicazione, le spese, e *loyaux couts* del suo contratto, quelle della trascrizione sui registri del conservatore, quelle di notificanza, e quiete, che avrà fatto perchè si procedesse alla rivendita.

2189. L'acquisitore, o donatario, il quale si mantiene in possesso dello stabile esposto all'incanto, rendendosi ultimo e miglior offerente, non è obbligato di far trascrivere la sentenza d'aggiudicazione.

2190. Il recesso del creditore che ha richiesta l'esposizione all'incanto, non può, anche pagando l'importo di quanto si è sottomesso, impedire l'aggiudicazione pubblica, salvo coll'espresso consenso di tutti gli altri creditori ipotecarj.

2191. L'acquisitore, che sarà divenuto aggiudicatario, avrà il regresso sì e come di ragione contro il venditore per essere rimborsato di quanto oltrepassa il prezzo stipulato nel di lui titolo, e degl' interessi di questa eccedente somma, da decorrere dal giorno di cadauno de' pagamenti.

2192. Nel caso, in cui il titolo del nuovo possessore comprendesse stabili, e mobili, o più stabili, de' quali alcuni fossero ipotecati, altri no, situati nello stesso, o in diversi circondarj d'uffizj, venduti per un solo e medesimo prezzo o per prezzi distinti e separati, sottoposti o non sottoposti alla stessa coltivazione, il prezzo di ciascheduno stabile sottoposto a particolare e distinta iscrizione, sarà dichiarato nella notificanza del nuovo padrone, mediante un estimo, se vi è luogo, ragguagliato sul total prezzo espresso nel titolo.

Il creditore che sarà maggior offerente non potrà costringersi ad estendere la di lui offerta nè ai mobili, nè ad altri stabili, che a quelli, che sono ipotecati per il di lui credito, e situati nello stesso circondario: salvo il regresso del nuovo proprietario contro i di lui autori per essere rilevato da' danni, che soffrirebbe sia dalla divisione degli oggetti del di lui acquisto, sia a causa della coltivazione.

CA-

# CAPITOLO IX.

*Modo di purgare le ipoteche quando non esiste iscrizione sui beni de' mariti, e de' tutori.*

## ARTICOLO 2193.

Potranno gli acquisitori di stabili spettanti a' mariti, o a' tutori, ogni qualvolta non v' esiste sopra detti stabili alcuna iscrizione per l' amministrazione de' tutori, o per le doti, restituzioni, e convenzioni nuziali della moglie, purgar le ipoteche, che esistessero sui beni da essi acquistati.

2194. A quest' oggetto rimetteranno presso la segreteria del tribunal civile del luogo, dove sono situati i beni, una copia debitamente collazionata del contratto traslativo di dominio, ed attesteranno con un atto intimato tanto alla moglie, od al tutore surrogato, quanto al commissario civile presso il tribunale, la rimessione, che avranno fatta: verrà affisso, e resterà affisso pendente due mesi nell' uditorio del tribunale l' estratto di questo contratto comprensivo della di lui data, dei nomi, cognomi, professioni, domicilj de' contraenti, la designazione della natura, e situazione de' beni, il prezzo, e gli altri pesi della vendita; pendente qual tempo le mogli, i mariti, tutori, surrogati tutori, minori, interdetti, congiunti, o amici, ed il commissario del Governo saranno ammessi, se vi è luogo, a richiedere, e far che vengano fatte all' ufficio del conservatore delle ipoteche iscrizioni sopra lo stabile alienato, le quali opereranno lo stesso effetto, come se si fossero fatte nel giorno del contratto di matrimonio, o nel giorno dell' incominciata amministrazione del tutore: senza pregiudizio delle procedure, che potessero aver luogo contro i mariti ed i tutori, come si è precedentemente detto a causa delle ipoteche da essi accordate a terzi senza aver dichiarato, che gli stabili erano già gravati d' ipoteca per causa del matrimonio, o della tutela.

2195. Se nel corso de' due mesi da che fu esposto il contratto, non è seguita in capo delle mogli, minori od interdetti, alcuna iscrizione sugli stabili venduti, questi passano nell' acquisitore senza alcun peso per riguardo delle doti, restituzioni, e convenzioni nuziali della moglie, o dell' ammi-

mi-

miniſtrazione del tutore, e ſalvo il regreſſo, ſe vi ha luogo, contro il marito, ed il tutore.

Se si è preſa iſcrizione in capo di dette mogli, minori od interdetti, ed eſſendovi creditori anteriori, quali aſſorbiſcano in tutto, o in parte il prezzo, l'acquiſitore è liberato dal pagamento del prezzo, o parte del medeſimo da eſſo pagato ai creditori collocati in luogo utile, è le iſcrizioni in capo delle donne, minori, od interdetti ſaranno cancellate, od in tutto, o ſino alla dovuta concorrente.

Se le iſcrizioni in nome delle mogli, de' minori, od interdetti ſono le più antiche, l'acquiſitore non potrà fare alcun pagamento del prezzo pregiudiciale a tali iſcrizioni, che ſi miſureranno ſempre, come ſi è antecedentemente detto, dalla data del contratto di matrimonio, o dall'incominciamento dell'amminiſtrazione del tutore, ed in queſto caſo le iſcrizioni degli altri creditori, le quali non ſono in luogo utile, ſaranno cancellate.

# CAPITOLO X.

*Pubblicità de' regiſtri, e reſponſabilità de' conſervatori.*

## ARTICOLO 2196.

I conſervatori delle ipoteche ſono obbligati di ſpedire a coloro, che li richiedono, copia degli atti traſcritti ne' loro regiſtri, e copia delle iſcrizioni eſiſtenti, o fede, che non ve ne eſiſta alcuna.

2197. Sono riſponſali pe' danni derivanti,

1. Dall'omiſſione di traſcrizione ne' loro regiſtri degli atti di mutazione, e delle iſcrizioni richieſte al loro uffizio.

2. Dal difetto di menzione ne' loro certificati d'una, o più iſcrizioni eſiſtenti, ſalvo in queſt'ultimo caſo che l'errore non ſia cagionato da indicazioni inſufficienti, le quali non ſieno loro imputabili.

2198.

2198. Lo ſtabile, in ordine al quale il conſervatore aveſſe ne' di lui certificati omeſſo uno, o più peſi inſcritti, rimane, ſenza pregiudicio della riſponſabilità del conſervatore franco, e libero preſſo del nuovo poſſeſſore, ben inteſo che abbia richieſto, dopo la traſcrizione del di lui titolo, il certificato, ſenza pregiudicio però delle ragioni dei creditori, fino a che non è dall' acquiſitore pagato il prezzo, o ſino a che la graduazione fra' creditori non è omologata, di farſi collocare ſecondo il loro riſpettivo ordine.

2199. I conſervatori in neſſun caſo poſſono rifiutare, nè ritardare la traſcrizione degli atti di mutazione, l' iſcrizione de' dritti ipotecarj, nè la ſpedizione de' certificati, che loro vengono richieſti, a pena di ſoggiacere ai danni ed intereſſi delle parti. Pel qual effetto ſi formeranno ſull' iſtante, a diligenza del richiedente, ſia da un giudice di pace, ſia da un uſciere d' udienza del tribunale, ſia da un altro uſciere, o notajo, con aſſiſtenza di due teſtimonj, proceſſi *verbali* de' rifiuti, o ritardi.

2200. Ciò nondimeno i conſervatori ſaranno obbligati d' eſſere provviſti d' un regiſtro, ſul quale giorno per giorno, e con ordine numerico deſcriveranno le rimeſſioni, che loro verranno fatte degli atti di mutazione, perchè ſieno traſcritti, o dei *bordereaux* per la loro iſcrizione: daranno a' richiedenti una ricevuta in carta bollata, in cui ſi richiamerà il numero del regiſtro ſopra il quale ſarà ſtata annotata la rimeſſione, e non potranno traſcrivere gli atti di mutazione, nè iſcrivere i *bordereaux* ſui regiſtri a tal fine deſtinati, che ſotto la data, e ſecondo l' ordine con cui loro ſaranno ſtati rimeſſi.

2201. Tutti i regiſtri de' conſervatori ſono in carta bollata, numerati, e parafrati in cadauna pagina dalla prima all' ultima da uno de' giudici del tribunale, ſotto la di cui giuriſdizione è ſtabilito l' uffizio. I regiſtri ſaranno firmati in cadaun giorno come quelli della regiſtrazione degli atti.

2202. I conſervatori ſono obbligati nelle loro funzioni di uniformarſi a tutte le diſpoſizioni del preſente capitolo, a pena d' un' emenda di 200 a 1000 franchi per la prima contravenzione, e della deſtituzione per la ſeconda; ſenza pregiudicio de' danni ed intereſſi delle parti, i quali ſaranno pagati prima dell' emenda.

2203. Le menzioni di depoſito, le iſcrizioni e traſcrizioni ſi fanno ſu regiſtri, di ſeguito, ſenza laſciar ſpazio in bian-

to,

go, nè interlinee, a pena, in odio del conservatore, di 1000 a 2000 franchi d'emenda, e de' danni ed interessi delle parti, pagabili prelativamente all'emenda.

---

*Legge dei 28 ventoso anno 12.*

# TITOLO XIX.

*Delle spropriazioni forzate, e graduazioni fra creditori.*

## CAPITOLO PRIMO.

*Della spropriazione forzata.*

### ARTICOLO 2204.

Il creditore può procedere alla spropriazione,

1. De' beni immobili, e loro accessorj riputati immobili, spettanti in proprietà al di lui debitore; 2. dell'usufrutto spettante al debitore sopra beni di simile natura.

2205. Ciò non ostante la parte indivisa d'un coerede negli stabili ereditarj, non può essere posta in vendita da' di lui creditori personali prima della divisione, ed incanto, a cui possono far procedere, ove lo stimino conveniente, o ne' quali hanno dritto d'intervenire a norma dell'articolo 882. del titolo *delle successioni*.

2206. Gl'immobili di un minore anche emancipato, o di un interdetto, non possono esporsi in vendita prima dell'esecuzione su mobili.

2207. Non è necessario che preceda l'esecuzione su mobili alla spropriazione degl'immobili posseduti *pro indiviso* tra un maggiore, ed un minore, od interdetto, se il debito è tra essi comune, nè nel caso in cui il giudicio abbia avuto principio contro il maggiore, o prima dell'interdizione.

2208. La spropriazione degli stabili, che fanno parte della comu-

comunione, si prosiegue contro il solo marito debitore; quantunque la moglie sia tenuta per il debito.

L'espropriazione degli stabili della moglie, quali non sono entrati in comunione, si promove contro il marito, e la moglie, la quale, in caso di rifiuto del marito di procedere unitamente ad essa, ovvero essendo minore il marito, può essere autorizzata giudicialmente.

In caso di minor età del marito, e della moglie, o di minor età soltanto della moglie, se il di lei marito ricusa di procedere con essa, si deputa dal tribunale un curatore alla moglie, in di cui contraddittorio si propone l'istanza.

2209. Il creditore non può far istanza per la vendita degli stabili, che non sono ipotecati a di lui favore, salvo nel caso che i beni ipotecati a di lui favore fossero insufficienti.

2210. La vendita forzata di beni situati in diversi circondarj non può promoversi, che successivamente, salvo che formino un solo e medesimo corpo di *cassina*.

Si procede alla medesima nel tribunale sotto la di cui giurisdizione trovasi il capo-luogo della *cassina*, od in mancanza di capo-luogo dove trovasi la parte de' beni, che produce il maggior reddito a seconda della matrice del ruolo.

2211. Se i beni ipotecati al creditore, ed i beni non ipotecati, ovvero i beni situati in diversi circondarj fanno parte d'una sola, e medesima *cassina*, si procede alla vendita degli uni, e degli altri unitamente, se così richiede il debitore, e si fa, essendovi luogo, un estimo proporzionato del prezzo dell'aggiudicazione.

2212. Se il debitore prova con capitolazioni autentiche d'affittamento, che il reddito netto e libero de' di lui stabili d'un anno è sufficiente pel pagamento del debito capitale, interessi, e spese, e se ne offre la delegazione al creditore; il procedimento può sospendersi da' giudici, salva ragione di ripigliarlo, se sopraggiunge qualche opposizione, od impedimento al pagamento.

2213. La vendita forzata degli stabili non può intentarsi che in virtù d'un titolo autentico, ed esecutorio per un debito certo, e liquido. Se il debito sarà di valori non liquidati, il procedimento è valido; ma non se ne farà l'aggiudicazione salvo che dopo la liquidazione.

2214. Il cessionario d'un titolo esecutorio non può agire per

per la ſpropriazione, ſalvo dopo che sarà ſtato notificato al debitore il traſporto, oſſia ceſſione.

2215. L'iſtanza può aver luogo in virtù d'una ſentenza interlocutoria o definitiva eſeguibile provviſoriamente, non oſtante l'appello; l'aggiudicazione però non può farſi che poſteriormente ad una ſentenza definitiva in ultima iſtanza, ovvero che abbia fatto tranſito in coſa giudicata.

Non può chiederſi la vendita forzata dipendentemente da ſentenza contumaciale, pendente la dilazione ad opporre.

2216. Non può il procedimento annullarſi a preteſto che il creditore l'abbia cominciato per una ſomma maggiore di quella, che gli è dovuta.

2217. A qualunque procedimento per la ſpropriazione forzata deve precedere un'ingiunzione al pagamento fatta da un uſciere, a diligenza ed iſtanza del creditore, alla perſona del debitore, od al di lui domicilio.

Le formalità dell' ingiunzione, oſſia comando, e quelle di procedimento nella ſpropriazione ſono regolate dalle leggi ſulla maniera di procedere in giudicio.

# CAPITOLO II.

*Della graduazione, e diſtribuzione del prezzo fra creditori.*

## ARTICOLO 2218.

La graduazione per la diſtribuzione del prezzo degli ſtabili, e la maniera con cui ſi procede alle medeſime, è regolata dalle leggi ſopra la procedura.

Leg-

*Legge delli 24. ventoso anno 12.*

# TITOLO XX.

*Della prescrizione.*

## CAPITOLO I.

*Disposizioni generali.*

### ARTICOLO 2219.

La prescrizione è un mezzo di acquistare od essere liberato mediante il trascorso del tempo, e sotto le condizioni dalla legge determinate.

2220. Non si può rinunciare anticipatamente alla prescrizione; si può rinuciare alla prescrizione già acquistata.

2221. La rinuncia alla prescrizione è espressa, o tacita. La rinuncia tacita nasce da un fatto, il quale fa supporre l'abbandono d'una ragione acquistata.

2222. Chi non può alienare, non può rinunciare alla prescrizione acquistata.

2223. I giudici non possono d'uffizio supplire ai mezzi derivanti dalla prescrizione.

2224. Si può opporre la prescrizione in qualunque stato della causa, ed anche nanti il tribunale d'appello, salvo che in vista di circostanze si dovesse presumere che la parte, che non ha opposto la prescrizione, vi abbia rinunciato.

2225. I creditori, o qualunque persona avente interesse che si acquisti la prescrizione, possono opporla non ostante la rinuncia del debitore, o proprietario.

2226. Non si può prescrivere il dominio di cose fuori di commercio.

2227. La Nazione, gli stabilimenti pubblici, ed i comuni sono assoggettati alle prescrizioni stesse de' particolari, e possono similmente quelle opporre.

CA-

# CAPITOLO II.

## *Del possesso.*

### ARTICOLO 2228.

Il possesso è il tenere, ò godere una cosa, od un dritto, che occupiamo e che esercitiamo da noi stessi, o ch' è tenuto, od esercitato à nostro nome da una terza persona.

2229. Per poter prescrivere si richiede un possesso continuo, e non interrotto, pacifico, pubblico, e non equivoco, ed a titolo di dominio.

2230. Si presume sempre che ciascuno possieda per se stesso, ed a titolo di dominio, salvo si provi essersi cominciato a possedere in nome altrui.

2231. Quando si è cominciato à possedere in nome altrui si presume sempre di possedere à tal titolo, se non vi è prova in contrario.

2232. Il possesso, e prescrizione non possono avere fondamento sopra atti di semplice facoltà, o sopra quelli di semplice tolleranza.

2233. Gli atti di violenza non giovano per istabilire un possesso abile ad operare la prescrizione.

Il possesso utile non comincia, che quando gli atti di violenza sono cessati.

2234. L' attuale possessore, che prova d' avere posseduto anticamente, si presume abbia posseduto nel tempo intermedio, salva la prova in contrario.

2235. Per compiere la prescrizione, uno può aggiungere al suo possesso quello del di lui autore, qualunque sia la maniera con cui si è succeduto, sia a titolo universale, o particolare, sia per titolo lucrativo, ovvero oneroso.

# CAPITOLO III.

## *Cause, che sono d' impedimento alla prescrizione.*

### ARTICOLO 2236.

Coloro che possedono in nome altrui, mai possono prescrivere per qualunque siasi trascorso di tempo.

Quindi i fittajuoli, i depositarj, gli usufruttuarj, e tutti gli altri, che tengono precariamente cose del proprietario, non possono prescrivere.

2237. Non possono similmente prescrivere gli eredi di coloro, che ritenevano cose d'altrui, per uno de' titoli enunciati nel precedente articolo.

2238. Ciò non di meno le persone designate negli articoli 2236, 2237 possono prescrivere, se il titolo del loro possesso viene cangiato sia da una causa proveniente da un terzo, sia in forza delle opposizioni, che da esse si sono fatte al diritto del proprietario.

2239. Coloro, a' quali i fittajuoli, depositarj, od altri precarj detentori hanno trasmessa la cosa per un titolo abile a trasferire il dominio, possono quella prescrivere.

2240. Non si fa luogo a prescrizione contro il proprio titolo in questo senso, che nessuno può cangiare a se medesimo la causa, e principio del di lui possesso.

2241. Ha luogo la prescrizione contro il proprio titolo in questo senso, che si prescrive la liberazione dall' obbligazione, che erasi assunta.

# CAPITOLO IV.

*Cause, che interrompono, o che sospendono il corso della prescrizione.*

## SEZIONE I.

*Delle cause che interrompono la prescrizione.*

### ARTICOLO 2242.

La prescrizione può interrompersi o naturalmente, o civilmente.

2243. S'interrompe naturalmente la prescrizione quando il possessore viene privato per più d'un anno dal godere della cosa sia dall' antico padrone, sia anche da un terzo.

2244. L'interruzione civile ha luogo in virtù d'una citazione giudiciale, d'un'ingiunzione, o d'un sequestro intimato a colui, che si vuole impedire di prescrivere.

2245. La citazione avanti il giudice di pace per la conciliazione interrompe la prefcrizione dal giorno della di lei data; allorquando è fuffeguita da un'affignazione in giudizio, fignificata ne' termini voluti dalla legge.

2246. La citazione giudiciale lafciata anche avanti un giudice incompetente interrompe la prefcrizione.

2247. Si confidera come non fucceduta l'interruzione,

Se l'affegnazione è nulla per difetto di formalità;

Se l'attore ha receduto dalla di lui domanda;

Se lafcia trafcorrere il termine dell'iftanza;

O fe fu rigettata la di lui domanda.

2248. La prefcrizione viene interrotta dal riconofcimento fatto dal debitore, o dal poffeffore della ragione di colui, in odio del quale prefcriveva.

2249. L'interpellanza fatta a feconda degli antecedenti articoli ad uno de' debitori folidarj, od il riconofcimento di quefti interrompe la prefcrizione contro gli altri, ed anche contro i loro eredi.

L'interpellanza fatta ad uno degli eredi d'un debitore folidario, od il riconofcimento di quefto erede non interrompe punto la prefcrizione in ordine agli altri coeredi, quand' anche il credito foffe ipotecario, fe l'obbligazione non è individua.

Quefta interpellanza, o tale riconofcimento non interrompe la prefcrizione riguardo agli altri condebitori, falvo, che per la parte, per cui è obbligato quefto erede.

Per interrompere intieramente, a riguardo degli altri condebitori, è neceffaria l'interpellanza a tutti gli eredi del debitore defunto, ovvero il riconofcimento di tutti quefti eredi.

2250. L'interpellanza fatta al debitore principale, od il di lui riconofcimento interrompe la prefcrizione contro il ficurtà.

# SEZIONE II.

## *Delle cause, che sospendono il corso della prescrizione.*

### ARTICOLO 2251.

La prescrizione corre contro qualunque persona, salvo sia compresa in qualche eccezione stabilita da una legge.

2252. La prescrizione non corre punto contro i minori, e gl' interdetti, salvo ciò, ch' è stabilito nell' articolo 2278 qui infra, ed all' eccezione degli altri casi dalla legge determinati.

2253. Essa non corre punto fra' consorti.

2254. La prescrizione corre contro la donna maritata in ordine a' beni, dei quali il marito ne ha l' amministrazione, ancorchè la medesima non sia separata in virtù del contratto nuziale, o di sentenza, salvo però a questa il rilevo contro del marito.

2255. Ciò non ostante essa non corre durante il matrimonio, in ordine all' alienazione d' un fondo costituito in dote a tenore dell' articolo 1561. del titolo *del contratto di matrimonio, e delle ragioni rispettive de' conjugati*.

2256. La prescrizione è parimenti sospesa pendente il matrimonio,

1. Nel caso; in cui non sarebbe esperibile l' azione della moglie, che dopo la scielta da farsi sopra l' accettazione, o rinuncia alla comunione.

2. Nel caso, il cui il marito avendo alienato i beni proprj della moglie senza il di lei consenso, si è reso sicurtà della vendita, ed in tutti gli altri casi, in cui l' azione della moglie fosse retorquibile contro del marito.

2257. La prescrizione punto non corre,

Riguardo ad un credito dipendente da qualche condizione, fino che la condizione sia purificata;

Riguardo ad un' azione in rilevo, fino a che abbia avuto luogo l' evizione;

Riguardo ad un credito a tempo determinato, fino a che sia scaduto il tempo.

2258. La prescrizione non corre punto contro gli eredi beneficiati, in ordine a' crediti, che hanno verso l'eredità.

Essa corre contro una eredità giacente, quantunque non provvista di curatore.

2259. Essa corre anche pendenti i tre mesi per fare l'inventario, ed i quaranta giorni per deliberare.

# CAPITOLO V.

*Del tempo necessario per prescrivere.*

## SEZIONE PRIMA.

*Disposizioni generali.*

### ARTICOLO 2260.

La prescrizione si calcola a giorni, e non ad ore: essa è ottenuta allorchè è compito l'ultimo giorno.

2261. Nelle prescrizioni, che si compiscono in un certo numero di giorni, si computano i giorni compimentarj.

In quelle, che si compiscono per mesi, il mese di fruttifero comprende i giorni compimentarj.

## SEZIONE II.

*Della prescrizione de' trent' anni.*

### ARTICOLO 2262.

Tutte le azioni tanto reali, che personali si prescrivono pel corso di trent' anni senza che colui, il quale allega tale prescrizione sia in obbligo di esibirne un titolo, e senza che possa essergli opposta l'eccezione derivante dalla mala fede.

2263. Il debitore di una rendita può costringersi dal creditore, od aventi causa da esso dopo vent' otto anni dalla data dell' ultimo titolo, a spedirgli un nuovo titolo a proprie spese.

2264. Le regole della prescrizione sopra oggetti diversi

da quelli nominati nel presente titolo, sono spiegati ne' titoli loro particolari.

## SEZIONE III.

*Della prescrizione di dieci, e venti anni.*

### ARTICOLO 2265.

Colui, che acquista con buona fede, e giusto titolo uno stabile, ne prescrive la proprietà col decorso d'anni dieci, se il vero padrone abita nel distretto del Tribunal d'appello, ne' di cui limiti è situato lo stabile, e col decorso d'anni venti, se è domiciliato fuori di tale distretto.

2266. Se il vero padrone ha avuto in distinti tempi il domicilio nel distretto, e fuori di esso, è d'uopo per compiere la prescrizione aggiungere a quanto manca a' dieci anni di presenza un numero d'anni d'assenza, che sia il doppio di quello, che manca per compiere i dieci anni di presenza.

2267. La prescrizione dei dieci, o dei venti anni, non può aver per base un titolo nullo per difetto di forma.

2268. Si presume sempre la buona fede, e tocca a colui, che allega la mala fede di darne la prova.

2269. Basta che la buona fede sia esistita al momento dell'acquisto.

2270. Gli architetti, o gl'impresarj dopo dieci anni sono sciolti, e liberati dalla guarantigia dei lavori grandi che hanno fatti, o che hanno diretti.

## SEZIONE IV.

*Di alcune particolari prescrizioni.*

### ARTICOLO 2271.

Le azioni de' maestri, ed istitutori di scienze, ed arti per le lezioni che danno a mesi;

Quelle degli osti, trattori per causa d'alloggio, e cibaria, che somministrano;

Quel-

Quelle degli operaj, e dei giornalieri per il pagamento delle loro giornate, provviste, e salario;

Si prescrivono in sei mesi.

2272. Le azioni de'medici, chirurghi, speziali per le loro visite, operazioni, e medicine;

Quelle degli uscieri per la mercede degli atti, che notificano, e delle commissioni, che eseguiscono;

Quelle de' mercatanti per le mercanzie, che vendono a' particolari non mercatanti;

Quelle de' padroni delle pensioni per il prezzo della pensione de' loro allievi, e degli altri maestri per il prezzo dell' apprendissaggio;

Quelle de' domestici, che si aggiustano all' anno per il pagamento del loro salario,

Si prescrivono coll' anno.

2273. Le azioni degli *avoués* per pagamento de' loro esposti, ed onorario si prescrivono in due anni da computarsi dalla sentenza delle liti, o dalla conciliazione delle parti, o dopo la revoca di detti *avoués*. In ordine alle liti non ancor terminate non possono proporre domanda pe' loro esposti, ed onorarj, che risalissero a più di cinque anni.

2274. Ha luogo ne' sopradetti casi la prescrizione quantunque abbino continuato le somministranze, provviste, servizj, e lavori.

Essa cessa di correre, soltanto quando vi è stato saldo conto, scrittura, ed obbligo, o citazione giudiciale non estinta.

2275. Ciò non di meno coloro, a' quali fossero opposte simili prescrizioni, possono offerire il giuramento a quelli, che le oppongono in ordine alla questione di sapere se la cosa fu realmente pagata.

Il giuramento potrà offrirsi alle vedove, ed eredi, ovvero ai tutori di questi ultimi se sono minori, affine dichiarino se sappiano, o no essere la cosa dovuta.

2276. I giudici, *avoués*, dopo cinque anni dalla sentenza delle cause, sono scaricati degli atti, e scritture.

Sono parimenti scaricati degli atti, di cui erano caricati, gli uscieri, due anni dopo l' esecuzione, od intimazione de' medesimi.

2277. Gli arretrati delle rendite perpetue, e vitalizie;

Quelli delle penſioni alimentarie;

Le pigioni delle caſe, e fitti di beni di campagna;

Gl' intereſſi de' capitali mutuati, e generalmente tutto ciò, che ſi deve pagare d'anno in anno, o a termini periodici più brevi,

Si preſcrivono in cinque anni.

2278. Le preſcrizioni, delle quali ſi tratta negli articoli della preſente ſezione, corrono contro i minori ed interdetti, ſalvo il loro rilevo contro i tutori.

2279. In ordine a' mobili, il poſſeſſo equivale al titolo.

Ciò non oſtante colui che ha ſmarrito, od a cui fu derubata qualche coſa, può ripeterla pendenti anni tre, decorrendi dal giorno dello ſmarrimento, o furto, da colui, nelle di cui mani ſi trova, ſalvo a queſti il regreſſo contro quello da cui l'ha ricevuta.

2280. Se l'attuale poſſeſſore della coſa rubata, o ſmarrita l'ha comperata ſu d'una fiera, o mercato, od in una pubblica vendita, o da un mercante venditore di ſimili coſe, il padrone originario non potrà farſela reſtituire, ſalvo rimborſando al poſſeſſore il prezzo, che eſſa gli ha coſtato.

2281. Le preſcrizioni incominciate all'epoca della pubblicazione del preſente titolo ſaranno regolate a norma delle antiche leggi.

Ciò non di meno le preſcrizioni in tal tempo cominciate, e per le quali ſecondo le antiche leggi ſi richiederebbero ancora più di trent' anni, ſaranno perfezionate col traſcorſo d'anni trenta da computarſi dalla ſteſſa epoca.

FINE.

# SUPPLEMENTO.

## LEGGI TRANSITORIE

*LEGGE relativa alle adozioni fatte avanti la pubblicazione del titolo VIII. del libro I.* ( delli 25. germile anno 11. )

### ARTICOLO PRIMO.

TUTTE le adozioni fatte con atto autentico dall' 18 gennajo 1792. ( *v. s.* ), fino alla pubblicazione delle disposizioni del Codice civile relative all' adozione, saranno considerate valide, quantunque esse non fossero state accompagnate da alcuna delle condizioni posteriormente prescritte per adottare, e per essere adottato.

2. Tuttavia colui che sarà stato adottato in minor età, e che si trovasse al giorno d' oggi maggiore, potrà rinunciare all' adozione nello spazio de' tre mesi dopo la pubblicazione della presente legge.

E' accordata la medesima facoltà a colui, che fosse al giorno d' oggi minore, fra i primi tre mesi della sua maggior età.

Nell' uno e nell' altro caso la rinuncia verrà fatta nanti l' uffiziale dello stato civile del domicilio della persona adottata, e notificata all' adottante fra il termine di altri tre mesi.

3. Le adozioni, alle quali la persona adottata non avrà rinunciato, produrranno gli effetti seguenti:

Se

Se questi diritti furono regolati da un atto, o contratto autentico, disposizione fra vivi, o testamentaria, fatti senza lesione di legittima di figliuoli, transazione, o sentenza considerata come cosa giudicata, non si farà alcuna opposizione ai detti atto, contratto, disposizione, transazione o sentenza, i quali si eseguiranno secondo la loro forma, e tenore.

4. In mancanza di qualunque sorta d'atto autentico, il quale specifichi ciò che l'adottante vuol donare alla persona adottata, questa godrà di tutti i diritti accordati dal Codice civile, se fra il termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge l'adottante non si presenta avanti il giudice di pace del suo domicilio per ivi affermare, ch'egli non ebbe l'intenzione d'investir l'adottato di tutti i diritti di successione, che apparterrebbero ad un figliuolo legittimo.

Questa facoltà di affermare l'intenzione è un diritto personale dell'adottante, e non compete ai di lui eredi.

5. Nel caso in cui l'adottante avesse fatta l'affermazione, di cui nel precedente articolo, e nel termine prescritto dal medesimo, i diritti della persona adottata, quanto alla successione, saranno limitati al terzo di quelli, che potessero appartenere ad un figliuolo legittimo.

6. Se risultasse da uno degli atti conservati dall'articolo 3., che i diritti dell'adottato fossero inferiori a quelli accordati dal Codice civile, potranno questi essergli conferiti per intiero in vigore di una nuova adozione, la di cui forma avrà luogo secondo le disposizioni del Codice, ma senz'altra condizione per parte dell'adottante, che di essere senza figliuoli, o discendenti legittimi, d'avere quindici anni di più della persona adottata, e se l'adottante è ammogliato, d'ottenere il consenso dell'altro consorte.

7. Gli articoli 347, 348, 349, 351 e 352 del Codice civile, titolo *dell'adozione*, sono in oltre dichiarati comuni a tutti gl'individui stati adottati dopo il decreto delli 18 gennajo 1792 ed altre leggi relative al medesimo.

LEGGE *relativa ai divorzj pronunciati o dimandati avanti la pubblicazione del titolo VI del libro I* ( delli 26. germile anno 11. )

## ARTICOLO PRIMO.

Tutti i divorzj pronunciati da uffiziali dello ſtato civile, o autorizzati per ſentenza avanti la pubblicazione del titolo del Codice relativo al *divorzio*, conſeguiranno il loro effetto conforme alle leggi, ch' eſiſtevano prima di queſta pubblicazione.

2. Riguardo alle dimande fatte avanti l' epoca ſuddetta, eſſe continueranno ad eſſere ordinate, i divorzj ſaranno pronunciati, ed avranno il loro effetto conforme alle leggi eſiſtenti al tempo della domanda.

---

LEGGE *relativa alla maniera di regolare lo ſtato dei figliuoli naturali, i padri de' quali ſi ſono reſi defunti dopo la legge delli* 12. *brumajo anno* 2. *ſino alla promulgazione dei titoli del Codice civile* ſulla paternità, e la figliazione, e ſulle ſucceſſioni. ( Delli 14. fiorile anno 11. )

## ARTICOLO PRIMO.

Lo ſtato, ed i diritti de' figliuoli naturali, i padri e madri de'quali ſi ſono reſi defunti dopo la promulgazione della legge delli 12. brumajo anno 2. fino alla pubblicazione dei titoli del Codice civile *ſulla paternità e ſulla figliazione, e ſulle ſucceſſioni*, ſaranno regolati nella maniera preſcritta da queſti titoli.

2. Tuttavia le diſpoſizioni tra vivi o per via di teſtamento,

to, anteriori alla promulgazione di questi medesimi titoli del Codice civile, e nelle quali saranno fissati i diritti di questi figliuoli naturali, riceveranno la loro esecuzione; salva però la riduzione alla quota disponibile a termini del Codice civile, e salvo altresì un supplemento secondo l' articolo 761. della legge *sulle successioni* nel caso in cui la parte data o legata sarebbe inferiore alla metà di quanto dovrebbe competere al figliuolo naturale secondo la medesima legge.

3. Le convenzioni e sentenze considerate come cosa giudicata, per le quali lo stato e i diritti di detti figliuoli naturali saranno stati fissati, riceveranno la loro esecuzione secondo la loro forma e tenore.

---

# INDICE

## DELLE LEGGI CONTENUTE NELLA TERZA PARTE DEL TERZO LIBRO DEL CODICE CIVILE.


*LEGGE delli* 28. *ventoso anno* 12. *Titolo XVIII.* Dei privilegj, ed ipoteche pag. 3
*Cap. I. Disposizioni generali* ivi.
*Cap. II. Dei privilegj.* 4
*Sezione I. De' privilegj sopra i mobili.* ivi.
§. *I. Dei privilegj generali sopra i mobili.* ivi.
§. *II. Dei privilegj sopra certi mobili.* 5
*Sezione II. Dei privilegj sopra gli stabili.* 7
*Sezione III. Dei privilegj, che si estendono sopra i mobili, e sopra gli stabili.* 8
*Sezione IV. Come si conservino i privilegj.* ivi.
*Cap. III. Delle ipoteche.* 10
*Sezione I. Delle ipoteche legali.* 11
*Sezione II. Dell' ipoteca giudiciale.* ivi.
*Sezione III. Delle ipoteche convenzionali.* 12
*Sezione IV. Della graduazione delle ipoteche fra loro* 13
*Cap. IV. Della maniera, con cui deggiono essere iscritti i privilegj, e le ipoteche.* 16
*Cap. V. Del cancellamento, e riduzione delle iscrizioni.* 18
*Cap. VI. Dell' effetto de' privilegj, ed ipoteche contro terzi possessori.* 20
*Cap. VII. Come si estinguono i privilegj, e le ipoteche* 22
*Cap. VIII. Maniera di purgare la proprietà da' privilegj, ed ipoteche.* 23
*Cap. IX. Modo di purgare le ipoteche quando non esiste iscrizione sui beni dei mariti, e dei tutori.* 26

*Cap. X. Pubblicità de' regiſtri, e riſponſabilità de' conſervatori.* 27

*Legge dei* 28 *ventoſo anno* 12. *Titolo XIX.* Delle ſpropriazioni forzate, e graduazioni fra creditori. 29

*Cap. I. Della ſpropriazione forzata.* ivi.

*Cap. II. Della graduazione, e diſtribuzione del prezzo fra creditori.* 31

Legge dei 24. ventoſo anno 12. Titolo XX. *Della preſcrizione.* 32

*Cap. I. Diſpoſizioni generali.* ivi.

*Cap. II. Del poſſeſſo.* 33

*Cap. III. Cauſe, che ſono d' impedimento alla preſcrizione.* ivi.

*Cap. IV. Cauſe, che interrompono, o che ſoſpendono il corſo della preſcrizione.* 34

*Sezione I. Delle cauſe, che interrompono la preſcrizione.* ivi.

*Sezione II. Delle cauſe, che ſoſpendono il corſo della preſcrizione.* 36

*Cap. V. Del tempo neceſſario per preſcrivere.* 37

*Sezione I. Diſpoſizioni generali.* ivi.

*Sezione II. Della preſcrizione de' trent' anni.* ivi.

*Sezione III. Della preſcrizione di dieci, e venti anni.* 38

*Sezione IV. Di alcuni particolari preſcrizioni.* ivi.

## *LEGGI TRANSITORIE.*

*Legge relativa alle adozioni fatte avanti la pubblicazione del titolo VIII. del libro I.* ( dei 25. Germile anno 11. ) 41

*Legge relativa ai divorzj pronunziati, o dimandati avanti la pubblicazione del titolo VI. del libro I.* ( dei 26. Germile anno 11. ) 43

*Legge relativa alla maniera di regolare lo ſtato dei figliuoli naturali, i padri de' quali ſi ſono reſi defunti dopo la legge delli* 12. *brumajo anno* 2, *ſino alla promulgazione dei titoli del Codice civile* ſulla paternità, e la figliazione, e ſulle ſucceſſioni. ( delli 14. fiorile anno 11 ) ivi.

Fine dell' indice.

# TAVOLA DELLE MATERIE.

*Abbandono*. Vedi *Cessione de' beni*.

*Abbreviazione*. Non è permesso usarla ne' registri dello stato civile. *Art.* 42.

*Abitazione*. Principj sul diritto di Abitazione. *Art.* 625. *e segg.*

*Accessione*. Definizione di questo diritto. *Art.* 546. — Ciò che comprende riguardo al prodotto delle cose. 547. — Esercizio di questo diritto sopra le cose immobili. 552. — Regole per le mobili. 565. *e segg.* — L' accessione considerata come mezzo d' acquistare la proprietà. 712. V. *Suolo*.

*Accettazione*. Modi, co' quali una successione può venire accettata. *Art.* 774. — Autorizzazione del marito necessaria alla donna per accettare una successione. 776. — Formalità relative alle successioni devolute ai minori, ed agl' interdetti. *Ivi*. — In qual giorno comincia l' effetto dell' accettazione. 777. — Quali atti non sono considerati di accettazione d' eredità. 779. — quali dinotano accettazione. 780. — In qual caso un maggiore può impugnare l' accettazione d' una successione. 783. — Prescrizione della facoltà d' accettare. 789. — Termine accordato per deliberare. 795. — Accettazione d' una donazione fra vivi, e suo effetto. 932. — Condizioni richieste per la validità dell' accettazione di un maggiore, d' una donna maritata, d' un minore, d' un interdetto o sordo muto. 934. *e segg.* V. *Comunione*, *Rinunzia*, *Successione*.

*Accordo*. V. *Contratto*.

*Accrescimento*. In qual caso abbia luogo a vantaggio de' legatarj. *Art.* 1044. — La stima del valore de' mobili nel partaggio d' una successione deve esser fatta senza accrescimento. 825.

*Acquisti*. V. *Beni*, *Comunione*, *Regole*.

*Acquisti*. La donna maritata non può farne senza l' autorizzazione di suo marito. *Art.* 217. — Come un acquirente di diritti di successione può venir escluso dalla divisione d' eredità. 841.

*Adi-*

*Adizione*. Significato di queſto termine unito a quello d' eredità. *Art*. 779.
*Adozione*. A chi è permeſſa queſta facoltà. *Art*. 343. — Età prima di cui non può aver luogo. 346. — Effetti dell'adozione. 347., *e ſegg*. Sue forme. 353., *e ſegg*.
*Adulterio*. E' cauſa per cui il marito può chiedere il divorzio. *Art*. 229. — Lo ſpoſo colpevole non può maritarſi colla ſua complice, e la donna adultera può eſſere condannata ad eſſere rinchiuſa. 298. — Caſo nel quale l' adulterio può autorizzare l'illegittimità d' un figlio. 313. V. *Concubinato*, *Separazione*.
*Affiliazione*. V. *Corporazione*.
*Agenti diplomatici*. Atti civili da loro ricevuti. *Art*. 48. — Sono diſpenſati dalla tutela. 428.
*Alberi*. Diſtanza da oſſervarſi per la loro piantaggione riguardo a' fondi vicini. *Art*. 671. — Quelli che ſi trovano in una ſiepe comune, ſono comuni. 673.
*Alienazione*. V. *Tutela*, *Vendita*.
*Alimenti*. I figli, i Padri, e le Madri ſe li debbono reciprocamente. *Art*. 205. *e ſegg*. V. *Figli naturali*.
*Alluvione*. Sua definizione, e chi ne profitti. *Art*. 556. *e ſegg*. — Non ha luogo riguardo a' laghi, e ſtagni. 558. — Termine dentro cui un proprietario può reclamare una parte del ſuo campo repentinamente portato via da un fiume, o da una riviera. 559.
*Alterazione*. V. *Stato civile*, *Regiſtro*.
*Ambaſciatori*. V. *Agenti diplomatici*.
*Amici*. Loro aſſiſtenza per un divorzio. *Art*. 286. — In un conſiglio di famiglia. 409. 412.
*Amminiſtrazione*. Può eſſer nominato un amminiſtratore provviſorio ad un interdetto. *Art*. 497. — Modo, con cui devono eſſer amminiſtrati i beni da un erede beneficiario. 803., *e ſegg*.
*Animali*. Quando ſono conſiderati mobili od immobili. *Art*. 522. — Diritto d' acceſſione ſopra l' aumento degli animali. 547.
*Anticreſi*. Quale ſpezie di ſicurtà ſignifica queſto nome. *Art*. 2072. — L' anticreſi non ſi ſtabiliſce che con ſcrittura. 2085. — Facoltà che il creditore acquiſta con queſto contratto. *Ivi*. — Sue obbligazioni. 2086.

*Apprendiſſaggio*. Le ſue ſpeſe non ſono ſoggette a rapporto nelle ſucceſſioni. *Art.* 852. — Preſcrizione contro i maeſtri per il prezzo loro convenuto. 2272.

*Architetto*. Termine dentro il quale gli Architetti, od impreſarj di fabbriche ſono diſpenſati dal garantire le grandi opere fatte colla loro direzione. *Art.* 2270.

*Arretrati*. In qual tempo ſi preſcrivano gli arretrati delle rendite delle penſioni alimentari, delle pigioni, fitti, ed intereſſi di ſomme preſtate. *Art.* 2277.

*Aſcendente*. Come ſi dividono le ſucceſſioni ſpettanti agli aſcendenti. *Art.* 733. — Ordine di queſte ſucceſſioni. 746., *e ſegg.*

*Aſſenza*. In qual maniera viene provveduto all' amminiſtrazione de' beni delle perſone preſunte aſſenti. *Art.* 112. — Procedura, e giudizio ſulla dichiarazione d' aſſenza. 115. — Effetti dell' aſſenza relativamente ai beni che l' aſſente poſſedeva nel giorno in cui è ſparito. 120. — relativamente ai diritti accidentali che poſſono competere all' aſſente. 135. — relativamente al matrimonio. 129. — Cura de' figli del Padre aſſente. 141.

*Atti di riſpetto*. Quali, in mancanza del conſenſo del Padre e della Madre, debbano uſarſi prima del matrimonio dei maggiori. *Art.* 151., *e ſegg.*

*Atto*. Sole eſpreſſioni che ponno contenere gli atti dello Stato civile. *Art.* 34. 35. — Da chi devono eſſere ſottoſcritti. 39. — Loro iſcrizione ſopra i regiſtri. 40. — Ciò che ne forma l' autenticità. 1317. — qual fede ſi debba preſtare agli atti autentici, o ſotto firma privata. 1323. — Neceſſità di più originali per la validità degli atti ſotto firma privata, che contengono delle convenzioni ſinallagmatiche. 1325. — Regiſtri di queſti atti. 1328. — Atti di ricognizione, o di conferma. 1337. V. *Deceſſi*, *Divorzio*, *Stato civile*, *Matrimonio*, *Naſcita*, *Regiſtro*.

*Atto di notorietà*. Formalità per ſupplire con queſt' atto a quello di naſcita, in caſo di matrimonio. *Art.* 70., *e ſegg.*

*Avo*. V. *Aſcendente*.

*Azione*. Obbligazioni per le quali lo ſtraniero non reſidente in Francia può eſſere citato dinanzi li tribunali franceſi. *Art.* 14. — Lo ſteſſo è d' un Franceſe che ha con-

contratto degli obblighi in paese straniero. 15. — L'assistenza d'un curatore è necessaria ad un minore emancipato per intentare un'azione di beni immobili, o difenderla. 482. — In qual caso le azioni sieno mobili. 529. V. *Tutela*.

## B

*BAgni*. Quali sono considerati mobili. *Art.* 531.
*Barche*. Sono considerate mobili. *Art.* 531.
*Battelli*. Sono considerati mobili. *Art.* 531.
*Benefizio dell' Inventario*. Maniera d'accettare una successione. *Art.* 774. — Caso in cui devesi usarla. 782. — Dichiarazione da farsi. 793. — Circostanze per la decadenza del benefizio dell'inventario. 801. — Cauzione da darsi pel valore de' mobili, o per la porzione del prezzo degl' immobili non assegnata ai creditori ipotecarj. 807.
*Beni*. Loro distinzione in mobili, ed immobili. *Art.* 516. — Ciò che s'intende per *beni mobili*. 535. — Amministrazione de' beni che appartengono a' particolari. 537. — A chi appartengono i beni vacanti, e senza Padrone. 539., *e segg.* — Beni comunali. 542. — Diritti su i beni. 543. — Diverse maniere di acquistare e trasmettere i beni. 711. *e segg.* — In qual maniera si può disporre de' beni a titolo gratuito. 893. — Fino a qual' età il Padre, o la Madre conservino il godimento de' beni de' loro figli. 384. V. *Cessioni de' beni*, *Proprietà*.
*Beni Parafernali*. Quali beni vengono così chiamati. *Art.* 1574. — Loro amministrazione. 1576.
*Bisavolo*. V. *Ascendente*.
*Boschi*. Quando i tagli de' Boschi divengano mobili. *Art.* 521. — Regole da osservarsi per l'usufrutto de' Boschi. 590.

## C

*CAccia*. V. *Pesca*.
*Caducità*. De' testamenti. *Art.* 1039. *e segg.* — delle donazioni in favore di matrimonio. 1088. *e segg.*

*Cambio*. L'alienazione per cambio che fa il teſtatore d' una coſa legata porta la rivocazione del legato. *Art.* 1038. — Definizione del contratto di cambio. 1702. — come ſi faccia 1703. — V. *Reſciſſione*.

*Caparra*. Condizioni ſotto le quali ſi può diſpenſarſi da una promeſſa di vendita fatta con caparra. *Art.* 1590.

*Cattura*. Quando ha luogo nelle materie civili. *Art.* 2059. e *ſegg.* — E' proibito fuori di que' caſi ordinarla in giudizio, o ſtipularla in atti. 2063. — Non può aver luogo che per una ſentenza. 2067.

*Cauzione*. Quella d' un Foreſtiere che fa una dimanda dinanzi un tribunale. *Art.* 16. — Deve darla chi ſi mette al poſſeſſo de' beni di un aſſente. 120. — l'uſufruttuario. 601. — Il Conſorte ſuperſtite ec. 771. V. *Sicurtà*.

*Celebrazione*. Pubblicità richieſta in quella del matrimonio. *Art.* 165. — Traſcrizione di queſt' atto; ſe foſſe nato in paeſe ſtraniero. 170. — Preſentazione di queſt' atto per riclamare il titolo di ſpoſo. 194.

*Celibato*. V. *Adozione*.

*Ceſſione de' Beni*. Quando ha luogo per conto d' un debitore. *Art.* 1263. — Volontaria, o giudiziaria. 1266. — Effetto di queſte ceſſioni. 1267., e *ſegg.* V. *Creditori*.

*Chirurghi*. V. *Medici*, *Officiali di Sanità*.

*Citazione*. Interrompe la preſcrizione. *Art.* 2246.

*Cittadino*. Come s' acquiſta, e ſi ritiene queſta qualità. *Art.* 7.

*Clauſula penale*. In che conſiſta, ſuo effetto riguardo alle obbligazioni. *Art.* 1226.

*Collaterali*. Come ſi dividono le ſucceſſioni a loro ſpettanti. *Art.* 733.

*Commercio*. Lo ſtabilimento di commercio in paeſe eſtero non può far perdere la qualità di Franceſe. *Art.* 17. — Caſo in cui una moglie è conſiderata mercanteſſa pubblica, e può fare obbligazioni ſenza l' autorizzazione del marito. 220. — Il minore emancipato è conſiderato maggiore per fatti di commercio. 487. V. *Intereſſi*.

*Commiſſarj del Governo preſſo i tribunali di prima iſtanza*. Loro funzioni relativamente allo Stato civile. *Art.* 53. 72. 99. — relativamente al matrimonio. 184., e *ſegg.* — agli

— agli assenti, 114., *e segg.* — al divorzio. 235., *e segg.* — all'adozione. 354. — alla detenzione de' figli. 382. — all'autorizzazione di un tutore, o per li minori emancipati. 458. 483. — a l'interdizione. 491., *e segg.* — alle successioni vacanti. 812. — alla donazione fra vivi, o testamentaria. 1057.

*Commissarj del Governo presso i tribunali d' appello*. Conclusione che danno sopra la sentenza relativa al divorzio. *Art.* 292.

*Comodato*. Così è chiamato l' imprestito ad uso. *Art.* 1875. V. *imprestito*.

*Compensa*. Fra quali persone, ed in qual modo si faccia. *Art.* 1289. — Non può pregiudicare ai diritti di un terzo. 1298.

*Comunione*. Qual facoltà ella dà ad uno sposo riguardo a' beni dell' altro sposo in caso d'assenza, o di decesso presunto. *Art.* 124. — La Moglie mercantessa pubblica obbliga il marito relativamente al suo commercio, se v'è comunione fra loro. 220. — Ciò che costituisce la comunione legale. 1400. — Di che viene composto l'attivo della comunione. 1401. — Passivo della comunione, e ragioni che ne risultano contro. 1409. — Amministrazione della comunione ed effetto degli atti dell' uno, o l' altro sposo relativamente alla Società conjugale. 1421. — Scioglimento della comunione, e conseguenze. 1441. — Accettazione, e rinunzia che ne può venir fatta. 1453. — Divisione dell' attivo della comunione. 1468. — Contribuzione al pagamento de' debiti della comunione. 1482. — Rinunzia alla comunione, e suoi effetti. 1492. — Disposizioni relative alla comunione legale, quando vi sono de' figlj del matrimonio precedente. 1496. — Comunione convenzionale, e convenzioni che ponno modificare, o escludere la comunione legale. 1497. — Comunione ridotta agli acquisti. 1498. — Clausola ch' esclude dalla comunione tutti li mobili, od una parte. 1500. — Clausola d' investimento di stabili in mobili. 1505. — Separazione de' debiti. 1510. — Facoltà di ripigliare quanto s'è portato. 1514. — Clausole per le quali vengono assegnate agli sposi parti disuguali. 1520. — Comunione a titolo universale. 1526.

— Clau-

— Clauſola di matrimonio ſenza comunione. 1530. — Clauſola di ſeparazione di beni. 1536. V. *Aſſenza*, *Beni*.

*Concepimento*, Quello d' una donna maritata avanti l' età richieſta non impediſce l'unione. *Art.* 185. — Il fanciullo concepito pendente il matrimonio ha per Padre il Marito. 312. — Quello che non è ſtato concepito al momento dell' apertura della ſucceſſione non può ſuccedere. 725. — Baſta eſſer concepito al tempo della donazione per eſſer capace di riceverla fra vivi. 906.

*Concubinato*. In qual caſo può autorizzare la Moglie a dimandare il divorzio. *Art.* 230.

*Condanna*. Quali portano la morte civile. *Art.* 22. — Effetti delle condanne in contumacia. 27. — Diſſoluzione di matrimonio per una condanna che porta la morte civile. 227. — La condanna d' uno degli ſpoſi ad una pena infamante, è per l'altro una cauſa di divorzio. 232. — Maniera di far il divorzio in queſto caſo. 261. — Condanne che rendono inabile alcuno alla funzione di tutore. 443. V. *Contumacia*, *Diritti*, *Morte civile*.

*Condizioni*. Si conſiderano come non ſcritte quelle che ſono impoſſibili, o contrarie alle leggi ed ai coſtumi. *Art.* 900. 1172. — Effetto delle condizioni che dipendono da un avvenimento incerto. 1040. — Quali ſono richieſte per la validità d' una convenzione. 1108. — Clauſole che tendono un' obbligazione condizionata. 1168. — Diſtinzione delle condizioni. 1169., *e ſegg.* — Quando la condizione venga conſiderata adempita. 1177. — Condizione ſoſpenſiva. 1181. — Condizione reſolutoria. 1183. V. *Termine*.

*Confine de' fondi*. Come ſi pratica fra i vicini. *Art.* 646.

*Confiſca*. V. *Diſeredità*.

*Confuſione*. Quando la confuſione de' diritti abbia luogo, e chi ne profitti. *Art.* 1300., *e ſegg.*

*Congedo*. Termine per congedi nel caſo di locazione fatta ſenza ſcrittura. *Art.* 1736. — Non ve n' è biſogno allo ſpirare d' una locazione fatta per iſcritto. 1787.

*Conſenſo*. E' neceſſario nel matrimonio per parte de' contraenti. *Art.* 146. — e di quello de' parenti fino alla maggiorità. 148. — Condizioni che rendono il conſen-

ſo reciproco e perſeverante degli ſpoſi una cauſa perentoria di divorzio. 233. — Procedura per farlo pronunziare. 279. — Il conſenſo delle parti rende perfetta una donazione accettata. 938. — E' una delle condizioni richieſte per la validità d'una convenzione. 1108.

*Conſervatore delle ipoteche*. Sue funzioni, *Art.* 2170. — Sua reſponſabilità, e pubblicità de' ſuoi regiſtri. 2196.

*Conſiglio di famiglia*. Sua convocazione per deliberare ſe una madre che ſi marita abbia a continuare nella tutela. *Art.* 395. — Deliberazioni che deve prendere per diſporre delle rendite, delle vendite, delle ſucceſſioni, donazioni ec. 454., *e ſegg.* V. *Tutela*.

*Conſiglio giudiziario*. Qual venga nominato a' prodighi. *Art.* 510. V. *Interdizione*.

*Conto*. Reſa di conto di tutela. *Art.* 469., 480. — Qual conto debba rendere un erede beneficiario. 803. — Quale un curatore d'una ſucceſſione vacante. 813. V. *Speſe*, *Diviſione*.

*Contratto*. Sua Definizione. *Art.* 1101. — Diſtinzione de' contratti. 1102., *e ſegg.* — Contratti di beneficenza, ed a titolo oneroſo. 1105., *e ſegg.* — Quali perſone ſono incapaci di far contratti. 1124. — Oggetto, e materia de' contratti. 1126.

*Contratto di matrimonio*. Donazioni che ponno farſi per queſto contratto. *Art.* 1081. — loro irrevocabilità. 1083. — La mancanza d' accettazione non le rende nulle. 1087. — loro caducità ſe non ſegue il matrimonio. 1088. — loro riducibilità. 1090. — Revocabilità delle donazioni fatte fra ſpoſi. 1096. — Le donazioni indirette non ſono permeſſe. 1099. — Le convenzioni matrimoniali ſtipulate prima del matrimonio non ponno eſſer cambiate dopo la ſua celebrazione. 1395. V. *Comunione*.

*Contratti di ſorte*. Loro definizione, e diviſione. *Art.* 1964.

*Controlettere*. Con chi hanno il loro effetto. *Art.* 1321., 1397.

*Contumacia*. La condanna in contumacia fa incorrere nella morte civile. *Art.* 28. Qual effetto produce la preſentazione volontaria di un accuſato fra cinqu' anni. 29. — Ef-

— Effetti della morte d'un condannato in contumacia. 31. V. *Prescrizione*.
*Convenzione*. Un particolare non può fare una convenzione contraria all'ordine pubblico. *Art.* 6. — Condizioni per la validità d'una convenzione. 1108. — Convenzioni per fallo, per violenza, per inganno. 1117.
*Corporazione*. L'affiliazione ad una corporazione straniera che richiede distinzioni di nascita fa perdere la qualità di Cittadino. *Art.* 17.
*Cose*. Principj sul diritto d'accessione relativamente a cose immobili. *Art.* 552. — a cose mobili. 565. — Quelle d'uso comune. 714. — Senza Padrone. 717.
*Creditori*. Hanno facoltà di chiedere un consiglio di famiglia per la nomina di un tutore. *Art.* 406. — Ponno farsi autorizzare per accettare un'eredità rinunziata dal loro debitore. 788. — Ciò che si richiede per l'apposizione de' sigilli. 819. — Ponno intervenire ad una divisione. 882. — I legati fatti ad un creditore non ponno essere calcolati in compenso del suo avere. 1023. — Cessione, o giro di un credito. 1689. e segg.
*Cristalli*. Quando sono considerati immobili. *Art.* 526.
*Curatore*. Non può opporsi al matrimonio del suo pupillo, se non con l'autorizzazione del consiglio di famiglia. *Art.* 175. — Curatore ad una successione vacante. 813. — Curatore al ventre in qual caso può essere nominato. 393.

## D

*Danni ed interessi*. Ne sono tenute le persone colpevoli d'alterazione ne' registri dello stato civile. *Art.* 52. — l'officiale civile che celebra un matrimonio senza averne levate le opposizioni. 68. — que' che si oppongono ad un matrimonio nel caso di ritiro dall'opposizione. 179. — Il tutore surrogato che trascura la nomina di un tutore. 424. — il tutore che è convinto di mala amministrazione. 450. — Danni, ed interessi che risultano dall'inesecuzione d'un obbligo. 1147.
*Data*. Negli atti civili le date non devono essere segnate con cifre. *Art.* 42.
*Debiti*. Come gli usufruttuarj particolari, universali o ad ti-

titolo univerſale ſieno tenuti al pagamento de' debiti. *Art.* 612. — Fino a qual concorſo ne ſia tenuto un erede beneficiario. 802. — Con qual riparto i coeredi contribuiſcono fra loro al pagamento de' debiti; e peſi della ſucceſſione. 870. 875., *e ſegg.* — come un legatario univerſale è tenuto a pagare i debiti della ſucceſſione. 1009. 1012. 1024. V. *Comunione*.

*Deceſſi*. Da chi devono eſſere eſteſi gli atti di deceſſo, e coſa debbono contenere. *Art.* 78. — Avviſo da darſi in caſo di deceſſo. 80. 84. 86.

*Delitti*. Quali danno luogo alla rivocazione della donazione tra vivi. *Art.* 955. — Riparazione de' delitti, o quaſi delitti. 1382. — chi n'è reſponſabile. 1384.

*Denaro*. Come ſe ne renda conto in una ſucceſſione. *Art.* 869.

*Depoſito*. Regole ſu i depoſiti in caſo d'incendio, rovina, tumulto, o naufragio. *Art.* 1348. — Sua definizione, e diſtinzione. 1915., *e ſegg.* — Natura ed eſſenza del contratto di depoſito. 1917. — Depoſito volontario. 1921. — Obblighi del depoſitario. 1937. — della perſona, a favore della quale fu fatto il depoſito 1947. — Depoſito neceſſario. 1949. 2060.

*Deterioramenti*. Obbligo del donatario riguardo la coſa donata. *Art.* 863. — L'affittajuolo è reſponſabile per il tempo della locazione. 1782.

*Devoluzione*. Solo caſo, in cui ſi fa una devoluzione di ſucceſſione da una linea all'altra. *Art.* 733.

*Diritti*. Godimento de' diritti civili. *Art.* 7., *e ſegg.* — Privazione. 17. 18. — Diritti eventuali non ſi ponno alienare. 791. V. *Succeſſione*.

*Diſcendenti*. Ordine delle ſucceſſioni a loro ſpettanti. *Art.* 745.

*Diſeredità*. Titolo per cui li beni acquiſtati da un condannato ad una pena che porta la morte civile, appartengono alla nazione. *Art.* 33.

*Diſmiſſione*. Come ſi faccia la diſmiſſione per ipoteca. *Art.* 2172.

*Diſpenſe*. Quali il governo può accordare per contrarre matrimonio prima dell'età richieſta. *Art.* 145. — per una ſeconda pubblicazione. 169. — Cauſe che diſpenſano dalla tutela. 427.

*Disponibilità*. Per poter disporre de' suoi beni conviene essere sano di spirito. *Art.* 901. — Il minore non può disporre prima dell' età d' anni sedici. 903. — Disposizioni remuneratorie eccettuate dalla proibizione di donare a' medici durante la malattia ec. 909. — Formalità per le disposizioni a favore d' ospitali, e di poveri. 910. — Nullità delle disposizioni a favore di chi n' è incapace. 911. — Una porzione di beni è disponibile a titolo di liberalità. 913.

*Distanza*. Distanze richieste per alcune costruzioni. *Art.* 674. V. *Proprietà*, *Suolo*.

*Divisibilità*. Della divisibilità, o indivisibilità delle obbligazioni. *Art.* 1217. — Effetti dell' obbligazione divisibile. 1220. — dell' obbligazione indivisibile. 1222.

*Divisione*. Rappresentazione degli assenti. *Art.* 113. — La divisione si può sempre chiedere. 815. — L' azione di divisione riguardo a' coeredi minori, od interdetti può esercitarsi dai loro tutori. 817. — Dinanzi qual tribunale si porta l' azione di divisione. 822.

*Divorzio*. Cause per le quali può dimandarsi. *Art.* 229., e *segg.* — Forma di divorzio per causa determinata. 234. — Termine dentro il quale lo sposo che ha ottenuto sentenza di divorzio è obbligato di farlo pronunziare per mezzo dell' officiale dello stato civile. 264. — Misure provvisorie alle quali può dar luogo la dimanda di divorzio per causa determinata. 267. — Forma di divorzio per consenso reciproco. 276. — Effetti del divorzio. 295. — Termine dentro il quale la separazione di corpo può convertirsi in divorzio. 310.

*Domestici*. Domicilio de' maggiori. *Art.* 109. — I legati fatti a' domestici non sono considerati in pagamento de' loro salarj. 1023. — Locazione de' domestici. 1780.

*Domicilio*. Suo stabilimento riguardo l' esercizio de' diritti civili. *Art.* 102. — Come si faccia il cambiamento di domicilio. 103. — Dichiarazione da farsi alla Municipalità. 104. — Domicilio della donna maritata, del minore non emancipato, e del maggiore interdetto. 108. — da' maggiori che lavorano presso altri. 109. — Elezione del domicilio per l' esecuzione degli atti. 111. V. *Successione*.

*Dominj*. Quali beni vengano confiderati di dominio pubblico. *Art.* 533., *e fegg.*

*Donazione*. Avvertenze di un tutore per l' accettazione d' una donazione fatta ad un minore. *Art.* 463. — Donazione fra vivi. 894. 895. — Di qual porzione di beni fi può difporre per donazione, 913. — Riduzione delle donazioni. 920. — Forma delle donazioni fra vivi. 931. — Ciò ch' è neceffario per la validità d' una donazione di mobili. 948. — Ufufrutto de' mobili. 949. — Stipulazione d' un diritto pel ritorno de' beni donati. 951. — Cafo di revocabilità d' una donazione fra vivi. 953., *e fegg.* — quale prefcrizione può venire oppofta alla rivocazione per fopravvenienza d' un figlio. 966. — Regole per le donazioni per contratto di matrimonio. 1082. 1091.

*Dote*. Quella d' un figlio d' un interdetto è regolata dal configlio di famiglia. *Art.* 511. — Principj fulla cofituzione della dote. 1542., *e fegg.* — Diritti del marito fopra i fondi dotali. 1549. — Inalienabilità de' fondi dotali. 1554. — Reftituzione della dote. 1564. V. *Beni Parafernali*.

## E

*EDucazione*. Quando il marito è fparito, la moglie efercita i fuoi diritti fopra i figli minori. *Art.* 141. — Cura de' figli de' divorziati. 302.

*Effigie*. Effetto delle condanne efeguite per mezzo dell' effigie. *Art.* 27.

*Emancipazione*. Il minore viene emancipato per matrimonio. *Art.* 477. — Età in cui il minore può effere emancipato. 477. — Intervento del configlio di famiglia per l' emancipazione d' un minore rimafto fenza Padre, e Madre. 478. — Cafo in cui il minore viene privato del benefizio dell' emancipazione. 485., 486. — Il minore emancipato che fa un commercio è confiderato maggiore. 487.

*Emende*. Quali abbiano luogo in cafo di contravvenzione alle difpofizioni prefcritte relativamente agli atti dello ftato civile. *Art.* 50. — contro i confervatori delle ipoteche. 2202., *e fegg.*

*Eredi*. Quelli d'un assente possono in virtù d'una sentenza farsi porre in possesso provvisorio de'suoi beni. *Art.* 120. — Gli eredi legittimi entrano di pien diritto in possesso della successione d'un defunto. 724. — I figli naturali sono esclusi dall'eredità. 756. — V. *Benefizio dell' Inventario*, *Successione*.

*Errore*. Quando sia causa di nullità d'un contratto. *Art.* 1110.

*Errori*. Di quali l'erede beneficiario è responsabile. *Art.* 804.

*Esecutori testamentarj*. Il testatore può nominarne uno, o più. *Art.* 1025. — Chi è escluso da questa funzione. 1028. — Senza il consenso del marito, o autorizzazione giudiziaria una donna maritata non può accettare l'esecuzione testamentaria. 1029. — Obblighi degli esecutori testamentarj. 1031. — A carico di chi sono le spese dell'esecuzione. 1034.

*Età*. V. *Adozione*, *Dispensa*, *Stato civile*, *Matrimonio*.

F

*Fidecomisso*. V. *Sostituzioni*.

*Figliazione*. Come si provi quella de' figli legittimi. *Art.* 319. V. *Figli naturali*, *Stato*, *Paternità*.

*Figli*. Atti di nascita. *Art.* 57. — Loro obblighi. 203., e *segg.* — Rispetto che devono a' loro genitori. 371. V. *Assenza*, *Adozione*, *Beni*, *Prigionia*, *Tutela*, *Paternità*.

*Figli d' adulterio*. La legge non accorda che i soli alimenti a' figli d'adulterio, o d' incesto. *Art.* 762.

*Figli naturali*. Come possono essere legittimati. *Art.* 331. — Come ne sia permessa la ricognizione. 334. — Quando sia vietata. 335. — loro diritti. 756. — Successione d'un naturale morto senza posterità. 765.

*Figli ritrovati*. Obbligo di chi ritrova un figlio nato di fresco. *Art.* 58.

*Fondi*. Li fondi di terra sono immobili. *Art.* 518. — anche le cose destinate per il loro servizio, e coltura. 524.

*Forastiere*. Di quali dritti civili egli goda. *Art.* 11. — Una Forestiera che sposa un francese segue la condizione del ma-

marito. 19. — Maniera di ſuccedere. 726. — e di diſporre a favore d'un foreſtiere. 912. V. *Azione*.

*Foſſe*. Quali ſono comuni. *Art.* 666. — non comuni. 667. 668. — Le comuni devono cadere a ſpeſe comuni. 669.

*Fratello*. E' proibito il matrimonio tra fratelli, e ſorelle. *Art.* 162. — In qual caſo poſſono reciprocamente far oppoſizione al loro matrimonio. 174. — Qual grado formino. 733. — Diviſione dell' eredità tra fratelli e ſorelle di differenti linee. 752. — Diſpoſizioni permeſſe in favore de' figlj de' fratelli, e ſorelle del teſtatore. 1049.

*Frode*. L'accettazione d' una ſucceſſione per parte d'un maggiore può eſſere impugnata, allorchè è nata in conſeguenza di frode praticata contro di lui. *Art.* 783. — Dà luogo alla reſciſſione in materia di diviſione. 887. — quando è cauſa di nullità d'una convenzione. 116.

*Frutti*. Quando ſono mobili, od immobili. *Art.* 520. — Diritto di acceſſione ſopra i frutti della terra, ed i frutti civili. 547. — Definizione de' frutti. 583.

*Funzionarj pubblici*. Fiſſazione del loro domicilio. *Art.* 106. Quali ſono diſpenſati dalla tutela. 427.

## G

G*Enealogia*. Modo di ſtabilirla riguardo le ſucceſſioni. *Art.* 735. *e ſegg.*

*Generi*, *e Nuore*. Quando devono gli alimenti al ſuocero, ed alla ſuocera. *Art.* 206.

*Giudice*. E' proibito a' giudici di pronunciare per via di diſpoſizione generale, e regolamentario. *Art.* 5.

*Giuoco*. Non v'è azione per un debito di giuoco, e pel pagamento d' una ſcommeſſa. *Art.* 1965. — Eccezione per i giuochi d'eſercizio. 1966.

*Giuramento*. Effetti del giuramento deciſorio. *Art.* 1361. — d'officio. 1366. — Può eſſer differito in caſo di preſcrizione, 2275.

*Grado*. Ogni generazione forma un grado. *Art.* 755. — Li parenti oltre il duodecimo grado non ponno ſuccedere. 755.

*Grani* . Quando ſono conſiderati mobili. *Art.* 520.
*Gravidanza*. Termine della ſua più lunga, o più corta durata. *Art.* 312. — La conoſcenza avutane dallo ſpoſo avanti il matrimonio non può autorizzarlo a rifiutare il figlio. 314.

I

*Imbecillità*. V. *Interdizione*.
*Immobili*. Di tre maniere. *Art.* 517. — Coſe conſiderate come immobili per il ſuo oggetto. 524. — Formalità per la vendita degl' immobili d' una ſucceſſione d' un erede beneficiario. 805.
*Impotenza*. L' impotenza naturale non può venire allegata da un marito per non riconoſcere un figlio. *Art.* 313.
*Impreſtito*. E' di due ſorta. *Art.* 1874. — Ad uſo. 1875. — Obblighi del comodatario. 1880. — del comodante. 1888. — Natura dell' impreſtito di conſumazione. 1892. — Obbligo di chi fa l' impreſtito. 1898. — Impreſtito ad intereſſe. 1905. — a riſchio. 1964.
*Incapacità*. Incapacità ad una ſucceſſione. *Art.* 725. V. *Contratto*, *Tutela*.
*Incendio*. Reſponſabilità de' locatarj. *Art.* 1733.
*Incorporazione*. Maniera d' acquiſtare la proprietà d' un bene. *Art.* 712.
*Indennizamento*. Quando il pupillo può ripeterlo dal ſuo tutore officioſo, ed il minore dal ſuo tutore. *Art.* 369. 421. — Indennizamenti dovuti in caſo d' eſpulſione d' un locatario. 1744. *e ſegg.*
*Indiviſibilità*. Effetti dell' obbligazione indiviſibile. *Art.* 1222. — Niuno può venir coſtretto a rimaner indiviſo. 815. 888.
*Induſtria*. Li genitori non godono il prodotto dell' induſtria de' figli minori. *Art.* 387.
*Ingratitudine*. Cauſa di rivocare una donazione fra vivi. *Art.* 955. — Eccezione di quella fatta in favore del matrimonio. 949.
*Inſolubilità*. Effetti dell' inſolubilità d' un coerede, o d' un ſucceſſore a titolo univerſale. *Art.* 876. 885.
*Interdizione*. Formalità per l' interdizione de' maggiori in

caso d' imbecillità, di pazzia, o di furore. *Art.* 489. *e segg.* — nomina d' un consiglio. 499. — Quando possono essere annullati gli atti anteriori all' interdizione. 503. — Nomina d' un tutore, e d' un surrogato. 505. — Amministrazione delle rendite d' un interdetto. 510. — Cessazione dell' interdiziane. 512.

*Interessi*. Le azioni o interessi di finanza o commercio sono considerati mobili fino a che dura la società. *Art.* 529.

*Inventario*. A quale un tutore debba far procedere. *Art.* 451. — Termine accordato per farlo. 795. V. *Beneficio dell' inventario*, *Spese*.

*Ipoteca*. Trascrizione degli atti che contengono la donazione, e l' accettazione de' beni suscettibili d' ipoteca. *Art.* 939. — In che consista questo diritto sopra gl' immobili. 2114. — Ipoteca legale. 2112. — giudiziaria. 2123. — convenzionale. 2124. — Iscrizione de privilegj ed ipoteche. 2146. 2198. V. *Conservatore delle ipoteche*.

*Iscrizione*. Quella sopra beni affetti a privilegio. *Art.* 1069. — Iscrizioni di privilegj, ed ipoteche. 2146. — Termine dentro il quale le iscrizioni conservano il privilegio, e l' ipoteca. 2154. — A carico di chi sono le spese dell' iscrizione. 2155.

## L

L*Egati*. Legato universale. *Art.* 1003. — Quando il legatario universale è obbligato a chiedere la rimessione de' beni. 1004. — Quando n' entra di pien diritto in possesso. 1006. — suo obbligo riguardo a debiti della successione. 1009. — Legato universale, o particolare. 1010. — Caducità d' un legato. 1042. — Accrescimento a profitto de' legatarj. 1044.

*Legge*. Quando le leggi divengono operative. *Art.* 1. — Non hanno effetto retroattivo. 2. — Leggi alle quali non si può derogare con delle convenzioni particolari. 6.

*Legittimazione*. V. *Figli naturali*.

*Libri*. Qual prova facciano quelli de' Mercadanti. *Art.* 1330.

*Linea*. Ordine di successione riguardo le linee. *Art.* 733.

— Li-

— Linea diretta, o collaterale, e diſtinzione della prima. 736. — Calcolo de' gradi in linea diretta, e collaterale. 737. 758.

*Locatario*. Facoltà di ſublocare. *Art.* 1717. — ſuoi obblighi. 1728. V. *Indennizamento*.

*Locazione*. Differenti ſorta di locazioni. *Art.* 1711. — Regole comuni alle locazioni di caſe, e dei beni campeſtri. 1714., *e ſegg.* — Regole particolari per locazioni di caſe. 1752., *e ſegg.* — Durata preſunta delle locazioni di mobili, od apparramenti ammobigliati. 1757. *e ſegg.* — Regole generali per le locazioni di beni campeſtri. 1763., *e ſegg.* V. *Congedo*, *Incendio*, *Indennizamento*, *Locatario*, *Riparazioni*.

*Locazione, o Società di Animali*. Regole generali. *Art.* 1804., *e ſegg.* — Quando gli animali ſono conſiderati mobili. 522. — Varie ſorta di locazioni. 1800. — Regole per la locazione ſemplice. 1804. — Locazione degli animali a metà. 1818. — a favore dell'affittajuolo. 1822. — al maſſaro. 1817. — Del contratto impropriamente detto locazione di beſtiami. 1831.

## M

*Maggiorità*. A qual anno è fiſſata. *Art.* 488.

*Mandato*. Sua natura, e ſua forma. *Art.* 1984. — Obblighi del mandatario. 1991. — del mandante. 1998. — Differenti modi con cui finiſce il mandato. 2003.

*Materiali*. Prima d'eſſere adoperati ſono mobili. *Art.* 532.

*Maternità*. La ricerca di Maternità è ammeſſa. *Art.* 341.

*Matrimonio*. Formalità precedenti la ſua celebrazione. *Art.* 63. — quando poſſono eſſere rinnovate. 65. — Conſenſo de' parenti. 73. — Luogo e giorno della celebrazione, e dichiarazione delle parti. 74. 75. — Dichiarazioni da farſi nell'atto del matrimonio. 76. — Matrimonio de' militari in paeſe eſtero. 94. — Qualità e condizioni richieſte per contrarre matrimonio. 144. — Formalità riguardo a' figli naturali. 159. — Gradi di parentela che impediſcono il matrimonio. 161. — Formalità della celebrazione del matrimonio. 165. — Impedimenti. 172. — Domande di nullità 180. — Obblighi. 208. — Diritti, e doveri reſpettivi de' ſpo-

ſi.

ſi. 212. — Scioglimento. 227. — Termine dentro il quale la donna può incontrare un ſecondo matrimonio. 228.

*Medici*. Preſcrizioni delle loro azioni, e di quelle de' Chirurghi, de' Speziali per le loro viſite, operazioni, e medicamenti. *Art.* 2272. V. *Officiali di Sanità*.

*Mercante*. In qual caſo una donna è conſiderata mercanteſſa pubblica. *Art.* 220. V. *Libri*, *Preſcrizione*, *Regiſtri*.

*Miglioramenti*. V. *Speſe*.

*Minorità*. Fino a qual' età eſſa duri. *Art.* 388. V. *Emancipazione*, *Tutela*.

*Mobili*. In due modi ſi ſtabiliſcono i beni mobili. *Art.* 527. 533., *e ſegg.*

*Molini*. Quando ſono immobili. *Art.* 519. — quando mobili. 531.

*Morte*. Apertura delle ſucceſſioni per morte naturale, o civile. *Art.* 718. V. *Deceſſi*.

*Morte civile*. Condanne che portano la morte civile. *Art.* 22. — ſuo effetto ſopra il condannato. 25.

## N

N*Aſcita*. Dichiarazioni. *Art.* 55. — da chi devono eſſer fatte. 56. — Coſa debbono contenere. 57. — Formalità in caſo di naſcita in un viaggio di mare. 59. — Naſcite ritardate. 314. 315.

*Nomi*. Li nomi, e prenomi devono eſſer dichiarati negli atti dello ſtato civile. *Art.* 34. 57. 63. 71., *e ſegg.*

*Novazione*. In quante maniere ſi faccia. *Art.* 1271. — Fra quali perſone può aver luogo. 1272. — Suoi effetti. 1281.

## O

O*Bbligazioni*. Quali ſono conſiderate mobili. *Art.* 529. — conſiderate come mezzi d' acquiſtare la proprietà de' beni. 711. — Obbligazioni condizionali. 1168. — a termine. 1185. — alternative. 1189. — ſolidarie. 1197. — diviſibili, ed indiviſibili. 1217. — con clau-

ſole

ſole penali. 1226. — Prova. 1315. — A quali ſia tenuto l' uſufruttuario. 600.

*Offerte reali*. In qual caſo aſſolvino il debitore. *Art.* 1257. — Condizioni richieſte per la loro validità. 1258., 1259.

*Officiali dello Stato civile*. Loro funzioni. *Art.* 33. — nelle pubblicazioni di un matrimonio. 63. — nelle vendite de' beni de' minori. 459.

*Officiali di Sanità*. Dichiarazioni di naſcita che ſono obbligati a fare. *Art.* 56. — Proceſſo verbale ſopra un cadavere trovato con indizj di morte violenta. 81. — Non ponno profittare delle diſpoſizioni fatte durante una malattia. 999. — Eccezione. *Ivi*. — Gli uffiziali di Sanità d' armata poſſono ricevere li teſtamenti d' un militare. 982.

*Olografo*. Formalità neceſſarie per un teſtamento Olografo. *Art.* 970.

*Oppoſizione*. Atti d' oppoſizione al matrimonio. *Art.* 66. — ne ſoſpendono la celebrazione. 68. — Chi ha diritto di far queſte oppoſizioni. 176.

*Oſpitali*. Regiſtri che devono tenere. *Art.* 80. 97.

P

P*Agamento*. Principj generali. *Art.* 1235. — Pagamento con ſurrogazione. 1249. — Prove di pagamento. 1315. — Offerte di pagamento. 1259.

*Parentela*. Diritti che eſercitano nelle ſucceſſioni i parenti germani, uterini, o conſanguinei. *Art.* 733. — Come ſi ſtabiliſce la proſſimità della parentela. 735. — V. *Grado*, *Matrimonio*, *Succeſſione*.

*Parto*. Dichiarazioni da farſi dalle perſone che avranno aſſiſtito ad un parto. *Art.* 56.

*Paſſaggio*. Quando il proprietario d' un fondo può reclamarlo ſu quello d' un vicino. *Art.* 682. — Dove deve eſſer preſo. 683.

*Paternità*. Il marito è conſiderato Padre del figlio concepito in tempo di matrimonio. *Art.* 312. — La ricerca di paternità non è permeſſa. 340. — V. *Figli*, *Impotenza*.

*Patrimonio*. Li creditori poſſono chiedere che il patrimonio

nio del defunto ſia ſeparato da quello dell' erede. *Art.* 878. — Preſcrizione di queſto diritto per novazione. 879.

*Pazzia*. E' un impedimento al matrimonio. *Art.* 174. V. *Interdizione*.

*Pegno*. Coſa ſia. *Art.* 2072. — Qual diritto conferiſca ad un creditore, e quando ciò abbia luogo. 2073. 2074.

*Penſione alimentaria*. Il marito è obbligato pagarla alla donna che chiede divorzio. *Art.* 259. — Obbligo reciproco nel caſo d' un divorzio pronunziato. 301.

*Pergolo*. V. *Sporto*.

*Peſca*. La Caccia, e la Peſca ſono regolate con leggi particolari. *Art.* 715.

*Poſſeſſo*. Quando il ſemplice poſſeſſore che riceve i frutti è riputato di buona fede. *Art.* 550. — Definizione del poſſeſſo. 2228. 2230. 2232.

*Poteſtà paterna*. Diritti ſu i figli. *Art.* 371. 376.

*Preſcrizione*. E' mezzo per acquiſtare la proprietà de' beni. *Art.* 712. — Principj generali ſulla preſcrizione. 2229. — Cauſe che impediſcono la preſcrizione. 2236. — che la ſoſpendono. 2251. — Termini delle preſcrizioni. 2260. — modo di computarle. 2261. — Preſcrizione di trent' anni. 2262. — di dieci, e vent' anni. 2265 — di minor tempo. 2271., *e ſegg.*

*Preſunzione*. Definizioni generali. *Art.* 1349. — Preſunzioni ſtabilite dalla legge. 1350. — non ſtabilite. 1353.

*Prigionia*. Quando il Padre potrà far tenere prigione i ſuoi figli. *Art.* 376. — In qual modo potrà farlo la madre. 378. — Ricorſo de' figli al tribunale. 382.

*Primogenitura*. I figli ſuccedono ſenza primogenitura. *Art.* 745.

*Privilegj*. In che conſiſta queſto diritto d' un creditore. *Art.* 2095. — Come ſi pagano i creditori privilegiati. 2097 — Privilegj ſu' i mobili, e ſugl' immobili. 2100. 2103. — ſopra gli uni, e gli altri. 2104. — Loro eſtinzione. 2180.

*Procuratori*. Poſſono far oppoſizione ad un matrimonio. *Art.* 66. — impugnare un matrimonio nato in aſſenza d' un conſorte. 139. — patrocinare un divorzio. 243. — rappreſentare un membro del conſiglio di famiglia. 412. — accettare una donazione. 933.

*Proprietà*. Definizione di questo diritto. *Art.* 544. — Diritti accessorj alla proprietà. 546. — Principj relativi alla proprietà del suolo ec. 552. — Come s' acquisti, e si trasmetta la proprietà de' beni. 711. V. *Accessione*, *Beni*, *Comunione*, *Suolo*.
*Prova*. Quella delle obbligazioni, e de' pagamenti *Art.* 1315. — Prova letterale. 1317. — per testimonj. 1341.
*Prove*. Quali abbiano luogo in materia di divorzio *Art.* 259.
*Pubblicazione*. Dove, e quando si facciano le pubblicazioni del matrimonio. *Art.* 63. — Certificati della pubblicazione. 69.

R

R*Apprefentanza*. In che consista, e come si faccia *Art.* 739. 743. — Quali persone possono usarne. 744.
*Reclamazione di Stato*: Imperscrittibilità di quest'azione riguardo al figlio. *Art.* 328.
*Registri*. Que' dello stato civile. *Art.* 41. 42. 45., *e segg.*
*Rendite*. Impiego di quelle d' un minore. *Art.* 454. — d' un interdetto. 510.
*Rescissione*: Rescissione d' una divisione. *Art.* 822. 887. d' un accordo. 1304. La semplice lesione dà luogo alla rescissione in favor d' un minore non emancipato. 1305. — La Rescissione per lesione non ha luogo in favore dell' acquirente. 1683. — non ha luogo ne' contratti di permuta. 1706.
*Responsabilità*. Quella de' funzionarj dello stato civile. *Art.* 51. — Della madre che si rimarita, e del suo nuovo marito. 395. — del tutore, e protutore. 417. — degli eredi d' un tutore. 419.
*Restituzione*. Donazioni fra vivi o testamentarie col carico di restituzione a' figli in primo grado. *Art.* 1048. — Pubblicità delle disposizioni col carico di restituzione. 1069.
*Rettificazione*. Quella degli Atti dello Stato civile. *Art.* 99.
*Ricorsi*. Que' d' un successore a titolo universale contro gli altri coeredi. *Art.* 875 — de' minori, degli interdetti, delle donne maritate contro i loro tutori, o mariti. 942.
*Riduzioni*. Gli obblighi incontrati dal minore emancipato

si ridurrano in caso di eccesso. *Art.* 484. — Li doni, i legati oltre il disponibile possono esser ridotti. 920 — Riduzione delle disposizioni tra vivi. 921. 926.

*Rinuncia*. Effetti della rinuncia. 780. — Atto per cui vien fatta. 784. — Li creditori sono ammessi ad accettare una successione rinunziata da' loro debitori a pregiudizio delle loro ragioni. 788. — Prescrizione della rinunzia ad una successione. 789. — Non si può rinunziare alla successione d'un uomo vivente, 791. — A chi è interdetta la rinunzia. 792. V. *Comunione*, *Successione*.

*Riparazioni*. Distinzione della Riparazione *Art.* 606. — Quali sono a carico del proprietario, o dell'usufruttuario. 607. — Ripari delle muraglie di proprietà promiscua. 663. 664. — Riparazioni alle quali è obbligato il locatario, ec. 1720. 1724. 1754.

*Ripudio* della Successione. V. *Successione*.

*Riscatto*. Facoltà del Riscatto *Art.* 1659. — Termine di questa facoltà 1660. esercizio di questa facoltà. 1664.

*Riserva*. La riduzione delle disposizioni fra vivi non può essere chiesta da coloro, a profitto de' quali la legge fa la riserva. *Art.* 921. — Il donatore può fare riserva a suo profitto. 949.

*Rivocazione*. Cause che rendono rivocabili le donazioni fra vivi *Art.* 953. — Rivocazione de' testamenti. 1035.

## S

*Scolo de' tetti*. Regole per lo scolo dell'acqua *Art.* 681.

*Scomessa* V. *Giuoco*.

*Separazione di corpo*. Quando gli sposi possono dimandarla. *Art.* 306. La separazione di corpo porta quella de' beni. 311. V. *Divorzio*.

*Sepoltura*. Formalità che la devono precedere. *Art.* 77. — Processo verbale per indizio di morte violenta. 81. 82.

*Sequestro*. Sua divisione in convenzionale, e giudiciario. *Art.* 1955. — Definizione, ed oggetti del primo. 1956. — Quando possa aver luogo il giudiziario. 961.

*Servitù*. Le servitù, ed obbligazioni fondiarie sono talora considerate immobili *Art.* 526. — Servitù fondiarie. 637. — Regole per le servitù provenienti dalla situa-

zione de' luoghi. 640. — per le stabilite dalla legge. 649 — Varie spezie di servitù che possono essere stabilite sopra i beni. 686 — Distinzione delle Servitù di sei sorta. 687 — Come si stabiliscano le servitù. 690 — Diritti d'un proprietario d'un fondo, al quale è dovuta la servitù. 697. — Come s' estinguano le servitù. 703.

*Sicurtà*. Sua natura ed estensione. *Art.* 2011. — Suo effetto verso il creditore. 2021. — verso il debitore. 2028. — verso li confidejussori. 2033. — Estinzione della sicurtà. 2034. — Sicurtà legale, e Sicurtà giudiziaria. 204. V. *Cauzione*.

*Sigillo*. Quando la Moglie può, sopra una dimanda di divorzio chiedere l'apposizione de' sigilli. *Art.* 270. — Un tutore può dimandare che sieno tolti i sigilli. 451. — Il congiunto superstite, e l'amministratore de' beni nazionali, che pretendono aver diritto alla successione sono tenuti di far apporre i sigilli. 769. — In qual caso si può dispensarsene. 819. — Ogni creditore può opporsi alla levata de' sigilli. 821. V. *Spese*.

*Soccorsi*. Ciò che gli sposi si devono reciprocamente. *Art.* 212.

*Società*. Principj Generali sopra li contratti di Società. *Art.* 1832. — Società universali. 1836. — Società particolare. 1841. — Obblighi reciprochi degli Associati. 1843. — riguardo un terzo. 1862. — Differenti modi con cui finisce una Società. 1865. — Disposizioni per le Società di commercio. 1873.

*Solidarietà*. Quella fra creditori. *Art.* 1197. — Solidarietà per parte de' debitori. 1200. — La solidarietà stipulata non conferisce il carattere d' indivisibilità ad una obbligazione. 1219.

*Sordi-muti*. Accettazione de' doni, e legati loro fatti. *Art.* 956.

*Sostituzioni*. Sono proibite. *Art.* 896.

*Sottoscrizione*. Quella d'un testamento mistico, o secreto. *Art.* 976.

*Spesa*. Il consiglio di famiglia regola la spesa annuale d'un minore. *Art.* 454. — Le spese giustificate fatte da un tutore sono approvate. 471.

*Spese*. Quelle de' sigilli, d'inventario, e dei conti sono a carico della Successione. *Art.* 810.

*Speziali*. V. *Medici*, *Officiali di Sanità*.

*Sporto*. Diſtanze da oſſervarſi riguardo la contiguità delle fabbriche. *Art.* 678.

*Spoſi*. Niuno può riclamare il titolo di ſpoſo, che preſentando l' atto della celebrazione del matrimonio. *Art.* 194. — Diritti, e doveri reſpettivi degli ſpoſi. 212. *e ſegg.*

*Spropriazione forzata*. Di quali beni il creditore può procedere alla ſpropriazione. *Art.* 2204. — Modo di promuovere la vendita forzata degl' immobili. 2210.

*Stabilimento*. Il figlio non ha azione di dimandarlo a ſuoi genitori per ragione di matrimonio, od altro. *Art.* 204. — Lo ſtabilimento dato ad un figlio prova il poſſeſſo di ſtato. 321.

*Stato*. Il poſſeſſo di ſtato non diſpenſa dal preſentar l' atto di celebrazione del matrimonio. *Art.* 195. — Azione criminale per ſoppreſſione di ſtato ec. 327. *e ſegg.*

*Stato civile*. Dichiarazioni neceſſarie negli atti dello ſtato civile. *Art.* 34. — Atti dello ſtato civile fatti in paeſe eſtero. 47. — ſul mare. 59. — de' militari nell' eſtero. 88. — Formalità per la rettificazione degli atti. 99.

*Stellionato*. In che conſiſta queſto delitto. *Art.* 2059., *e ſegg.*

*Stima*. Stima de' mobili d' una ſucceſſione. *Art.* 824. — Maniera di ſtimare i mobili. 825.

*Stipite*. Suddiviſione per ſtirpi in caſo di diviſione di ſucceſſione per rappreſentazione. *Art.* 743.

*Stipulazione*. Quando ſi può ſtipulare a benefizio d' un terzo. *Art.* 1121.

*Sublocazione*. Facoltà del locatario di ſublocare, quando non gli ſia ſtata impedita. *Art.* 1717.

*Succeſſione*. Quella d' un condannato a pena che porta la morte civile è a benefizio de' ſuoi eredi. *Art.* 25. — Il condannato a morte civile non può egli ſteſſo eſſerne capace. *Ivi*. — Apertura di Succeſſione per un aſſente. 130. — Diritti di ſucceſſione d'un figlio addottivo. 350. — Succeſſione di queſto figlio morto ſenza poſterità. 351. — Di qual autorizzazione abbiſogna un tutore per accettare, o ripudiare un' eredità ſpettante ad un minore. 461. — Succeſſioni per morte na-

turale, e per morte civile. 718. — Come venga regolata. 723. — Qualità richieſte per ſuccedere 725. — Varj ordini di ſuccedere. 731. 745. 746. 750. — Grado oltre il quale i parenti più non ſuccedono. 755. Succeſſioni irregolari. 756. — Accettazione, e ripudia d'una Succeſſione. 774. — Preſcrizioni a tal oggetto. 789. — Succeſſione vacante. 811.

*Surrogazione*. Quando è convenzionale. *Art.* 1250. — Quando è di pien diritto. 1251. — Sua eſtenſione. 1252.

*Suolo*. Ciò che porta ſeco la proprietà del ſuolo ec. *Art.* 551.

T

T*Eſtamento*. Definizione di queſt'atto. *Art.* 895. — Chi non è ſano di ſpirito non può farlo. 901. — La donna maritata può ſenza autorizzazione diſporre per teſtamento. 905. — Il fanciullo concepito all'epoca della mancanza del teſtatore può profittare d'un teſtamento. 906. — Il minore, benchè d'anni ſedici non può teſtare in favore del ſuo tutore ec. 907. — eccezioni. *Ivi*. — Porzione di beni diſponibile per liberalità. 913. — Titoli ſotto i quali non ſi può diſporre per teſtamento. 967. — Condizioni per la validità d'un teſtamento olografo. 970. — d'un teſtamento miſtico. 976. — Teſtamento fatto dinanzi un giudice di Pace, o dinanzi un officiale municipale. 935. 987. — Teſtamenti fatti in viaggio. 988. 991. 996. — Tre ſorta di diſpoſizioni teſtamentarie, e loro effetti. 1002. — Preſentazione ed apertura d'un teſtamento olografo, o miſtico. 1007. — Revocabilità de' teſtamenti. 1035. 1038. — Caducità de' teſtamenti. 1040.

*Teſtimonj*. Età e ſeſſo di quelli che ponno eſſer prodotti per gli atti dello Stato civile. *Art.* 37. 980. — chi non può eſſere teſtimonio ne' teſtamenti. 975.

*Titoli*. Loro ripartizioni fra coeredi dietro la diviſione. *Art.* 842. — I titoli eſecutorj contro il defunto lo ſono parimenti contro l'erede. 877. — Ciò che coſtituiſce il titolo autentico. 1317.

*Tranſazioni*. Quali ſono permeſſe agli Spoſi che divorziano per mutuo conſenſo. *Art.* 279. — Redazione in iſcritto d'un contratto che conferma una tranſazione, 2044.

2044. — Effetti delle differenti forta di tranfazioni. 2049. — Quando una tranfazione può effere refciffa. 2053. — Circoftanza che la rende nulla. 2055.

*Trafcrizione*. Qual prova può rifultare dalla trafcrizione d'un atto fopra i regiftri pubblici. *Art.* 1336.

*Trafporto*. Il trafporto de' diritti fucceffivi porta l'accettazione d'una fucceffione. *Art.* 780.

*Tribunale di Caffazione*. Il potere di quefto tribunale in materia di divorzio è fofpenfivo della fentenza. *Art.* 263.

*Tribunali d'Appello*. V. *Art.* 282.

*Tribunali di prima iftanza*. V. *Art.* 25. 41. 45. 72. 99. 112.

*Tutela*. A chi appartiene la tutela de' minori, e non emancipati *Art.* 390 — Configlio di tutela per la madre tutrice. 391 — Contutore. 396 — Tutore furrogato. 420. — Difpenfe dalla tutela. 427. — Amminiftrazione d'un tutore. 450 — V. *Emancipazione*. *Interdizione*.

*Tutela officiofa*. A chi deve effer conferita. *Art.* 361 — Età prima della quale non può aver luogo. 364.

## V

*Vendita*. Maniera di vendere gl'immobili d'un minore. *Art.* 484 — La vendita de' diritti di fucceffione porta l'accettazione della fucceffione. 780 — Natura, e forma della vendita. 1582. — Promeffa di vendita 1589 — Nullità della vendita. 1653 — Vendita de' crediti ec. 1689.

*Vetture* Refponfabilità de' Vetturieri per terra, e per acqua. *Art.* 1782 — Regolamenti particolari ec. 1785.

*Ufcieri*. Loro falarj. *Art.* 2272.

*Ufo*. Principj di quefto diritto. *Art.* 625.

*Ufufrutto*. Definizione di quefto diritto. *Art.* 578. 579 — Diritti dell'ufufruttuario. 582 — fue obbligazioni. 600. — Come finifce 617. V. *Debiti*

IL FINE.

CODICE
CIVILE
DE'
FRANCE

T. III. IV

PARTIMENTO
RITTO PRIVATO